

Domande frequenti

Attuazione del regolamento UE sulla deforestazione

Versione 4 – aprile 2025

Il presente è un documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione che intende fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori e ad altri portatori di interessi per l'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (indicato in questo documento come "il regolamento", "questo regolamento" o "regolamento sulla deforestazione"). Questo documento riflette unicamente le opinioni dei servizi della Commissione, non è giuridicamente vincolante e non impegna la responsabilità della Commissione.

Gli aggiornamenti e le integrazioni alla terza edizione del presente documento (pubblicata nell'ottobre 2024) sono indicati con (AGGIORNATA) e (NUOVA).

Indice

1. Tracciabilità	13
1.1. Perché e in che modo gli operatori devono rilevare le coordinate? (AGGIORNATA)	13
1.2. Le materie prime (importate, esportate, commercializzate) devono essere tutte tracciabili? (AGGIORNATA)	14
1.3. Come funziona per i prodotti commercializzati sfusi o per i prodotti composti? (AGGIORNATA)	14
1.4. Sono consentite le catene di custodia basate sul bilancio di massa?	15
1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?	15
1.6. Quali sono le norme per i terreni che non sono fondi?	15
1.7. Qual è la superficie (in ettari) che può essere coperta da un poligono?	15
1.8. La geolocalizzazione deve sempre essere fornita mediante poligoni?	16
1.9. (CANCELLATA e informazioni spostate alla domanda 7.26)	16
1.10. Cosa fare se non sono disponibili registri catastali o titoli di proprietà?	16
1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?	17
1.12. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione? (AGGIORNATA)	17
1.13. Nel caso di prodotti provenienti dallo stesso terreno, la dovuta diligenza deve essere ripetuta? (AGGIORNATA)	17
1.14. Un poligono può comprendere più appezzamenti?	17
1.15. Cosa succede se una materia prima interessata è prodotta in un appezzamento che si trova all'interno di un unico fondo che comprende anche altri appezzamenti? ...	18
1.16. I poligoni devono essere indicati usando la circonferenza?	18

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione di merci che sono state mescolate? (AGGIORNATA)	19
1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare più appezzamenti in una dichiarazione di dovuta diligenza rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della materia prima immessa sul mercato? Quali sono le conseguenze di una "dichiarazione in eccesso"? (AGGIORNATA)	19
1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare le dichiarazioni? (AGGIORNATA)	21
1.20. Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità garanti del rispetto della legge possono effettuare controlli incrociati tra le coordinate di geolocalizzazione e le immagini satellitari o le mappe della copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano i requisiti di deforestazione zero previsti dal regolamento. In che modo l'UE verificherà la validità di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di deforestazione?	21
1.21. Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi nel caso in cui un prodotto è ritenuto potenzialmente non conforme al regolamento sulla deforestazione?	21
1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?	21
1.23. Cosa si intende per tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)	22
1.24. Come funzionerà la tracciabilità dei prodotti provenienti da più paesi?	22
1.25. Cosa si intende per "data o periodo di produzione"? (AGGIORNATA)	23
1.26. Come funziona la tracciabilità dei bovini? (AGGIORNATA)	23
1.26.1 In che modo gli operatori devono rispettare gli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (NUOVA)	24
1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)	24
1.28. Per i terreni che si trovano in paesi classificati come a basso rischio devono essere fornite le coordinate?	24
1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?	25
1.29.1 In quali casi la legislazione può essere ritenuta pertinente anche se non è collegata agli obiettivi del regolamento di arrestare la deforestazione e il degrado forestale? (NUOVA)	25
1.29.2 Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per essere ulteriormente lavorata (ad esempio, il cacao in grani proveniente dal paese A è trasformato nel paese B in cacao in polvere, che è poi immesso sul mercato dell'UE nel paese C). Si applicano le leggi di quale paese? (NUOVA)	25
1.30. Esistono obblighi giuridici per i paesi terzi?	25

1.31.	Come possono i produttori condividere i dati di geolocalizzazione quando alcuni governi ne vietano la condivisione? (AGGIORNATA)	26
2.	Ambito di applicazione	26
2.1.	Quali prodotti sono disciplinati dal regolamento?	26
2.2.	E per quanto riguarda i prodotti elencati che non contengono materie prime elencate? (AGGIORNATA).....	27
2.3.	Il regolamento si applica indipendentemente dal quantitativo o dal valore? ..	27
2.4.	E per quanto riguarda le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATA)	28
2.5.	Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)	28
2.6.	La restituzione di un imballaggio vuoto da parte del dettagliante al suo fornitore è considerata una "messa a disposizione sul mercato dell'UE" quando l'imballaggio è stato immesso sul mercato dell'UE a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante) prima della restituzione? (AGGIORNATA)	29
2.7.	Il commercio di prodotti interessati di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento?	29
2.8.	La carta riciclata/il cartone riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?.....	29
2.8.1	Le carcasse di pneumatici rigenerati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (NUOVA).....	30
2.9.	Che cosa sono i codici NC e SA e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)	30
2.10.	Quando si configura una "fornitura" di un prodotto interessato, vale a dire la sua immissione o messa a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti interessati nell'ambito della propria attività o li trasformano? (AGGIORNATA).....	31
2.11.	In quali casi è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza se la stessa persona fisica o giuridica trasforma un prodotto interessato più volte nel corso della sua attività commerciale?	33
2.12.	Il bambù rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? E per quanto riguarda altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati usando le materie prime interessate, ma che figurano nell'elenco di cui all'allegato I?.....	34
2.13.	Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti agli obblighi del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)	34
2.14.	I campioni e i prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA).....	34
2.15.	Il regolamento riguarda il noleggio di prodotti interessati? (NUOVA)	35

3. Soggetti tenuti agli obblighi	36
3.1. Chi è considerato operatore? (AGGIORNATA)	36
3.1.1. In che misura un cambiamento del codice SA incide sulla designazione dell'impresa come operatore o commerciante? (NUOVA)	36
3.2. Che cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?	36
3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)	37
3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori non PMI a valle e dei commercianti non PMI? (AGGIORNATA)	37
3.5. Quali sono gli obblighi degli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)	40
3.6. Gli operatori a valle e i commercianti non PMI della catena di approvvigionamento avranno accesso, nel sistema di informazione, alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nel sistema di informazione dagli operatori a monte? (AGGIORNATA)	41
3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dell'UE immette sul mercato dell'UE un prodotto o una materia prima interessati? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione? (AGGIORNATA)	41
3.8. Quali imprese sono commercianti non PMI e quali sono i loro obblighi?	42
3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e che vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti?	42
3.10. Quali sono le PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)	42
3.10.1 Sono una PMI esentata dall'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Le imprese non PMI che rifornisco possono comunque chiedermi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)	43
3.11. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento? (AGGIORNATA)	43
3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi eretti o di diritti di prelievo? (AGGIORNATA)	44
3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA)	44
3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa stipula contratti con un'altra impresa per la fornitura di prodotti interessati che sono collegati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria, un piccolo negozio o uno stand interni, che si affiancano all'attività principale (NUOVA)	45
3.15. Come sono articolati i ruoli di "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione e di "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)? (NUOVA)	46

4. Definizioni.....	46
4.1. Cosa si intende per "deforestazione globale"?	46
4.2. Cosa si intende per "appezzamento"? (AGGIORNATA)	47
4.3. A quali criteri deve essere conforme il legno?	47
4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?	47
4.5. Come deve essere interpretata l'espressione "senza causare il degrado della foresta di origine" nell'ambito della definizione di "a deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno?	48
4.6. Come determinare se un prodotto del legno è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo da prendere in considerazione? (AGGIORNATA).....	49
4.7. Si può ritenere che un prodotto del legno non abbia contribuito al degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che ha subito, dopo il 31 dicembre 2020, cambiamenti strutturali che non sono stati causati da attività di raccolta?	50
4.8. In alcuni casi può accadere che gli elementi comprovanti che le operazioni di raccolta del legno hanno causato un "degrado forestale" non si manifestano per un certo periodo di tempo successivo all'immissione (o messa a disposizione o esportazione) di un prodotto del legno sul mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere ritenuti responsabili di eventi che si verificano dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?	50
4.9. La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina deliberati di alberi, che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste?	51
4.10. Come applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ"? ...	51
4.11. Quale modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?	52
4.12. Una catastrofe naturale potrebbe essere considerata deforestazione?	52
4.13. Gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi saranno inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA).....	52
4.14. La coltivazione della gomma è considerata "uso agricolo" ai sensi del regolamento?.....	52
5. Dovuta diligenza	53
5.1. Quali sono i miei obblighi di operatore? (AGGIORNATA).....	53
5.2. Chi può incaricare un "mandatario"? (AGGIORNATA).....	54
5.2.1. Chi è un mandatario? Un mandatario può rappresentare più operatori e commercianti? Quali obblighi del regolamento sulla deforestazione può adempiere un mandatario? (NUOVA).....	54
5.3. Le imprese possono esercitare la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate?.....	55

5.4.	E per quanto riguarda la reimportazione di un prodotto? Quali sono i miei obblighi in materia di dovuta diligenza in caso di reimportazione di un prodotto precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA).....	56
5.5.	Quali sono i regimi doganali interessati?.....	56
5.6.	È necessario lo sdoganamento per immettere sul mercato prodotti non fabbricati nell'UE?	57
	In tale contesto una dichiarazione doganale sarebbe un documento sufficiente?	57
5.6.1.	Come si applica il regolamento alle esportazioni? (NUOVA).....	57
5.7.	Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATA)	57
5.8.	Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?	57
5.9.	Quali sono i criteri per i "prodotti che presentano un rischio trascurabile"? ...	58
5.10.	I "prodotti che presentano un rischio trascurabile" sono esenti?.....	58
5.11.	Alcune materie prime provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerate come caratterizzate da un "rischio trascurabile"?	58
5.12.	Al momento del controllo della conformità al requisito "a deforestazione zero", su quale periodo dovrebbero vertere i controlli?	59
5.13.	Quali sono i prodotti per i quali gli operatori e i commercianti sarebbero tenuti a fornire una documentazione nel contesto dei loro obblighi di dovuta diligenza?	59
5.14.	Quando dovranno presentare le prime relazioni annuali previste dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento gli operatori non PMI? (AGGIORNATA).....	59
5.15.	Vi sarà un modello per la dichiarazione di dovuta diligenza che gli attori dei sette settori di materie prime contemplati dal regolamento devono compilare?	59
5.16.	La dovuta diligenza dovrà essere esercitata seguendo un formato o una serie di domande prestabiliti?.....	59
5.17.	Gli operatori e i commercianti (e/o i loro mandatarî) che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema di informazione?	60
5.18.	La Commissione pubblicherà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?	60
5.19.	Con quale frequenza le dichiarazioni di dovuta diligenza devono essere presentate nel sistema di informazione e possono riguardare più spedizioni/partite? E per quanto riguarda le situazioni in cui i prodotti interessati sono immessi sul mercato in successione nell'arco di un certo periodo di tempo? (AGGIORNATA)	60
5.20.	Qual è la data ultima per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	62
5.21.	Qual è la prima data utile per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)	63

5.22.	La mia impresa importa nell'UE prodotti interessati che sono poi venduti sul mercato dell'UE a più clienti senza ulteriore fabbricazione o che sono esportati senza ulteriore lavorazione. Devo presentare una dichiarazione di dovuta diligenza due volte (prima dell'importazione e prima della vendita/esportazione)? (NUOVA)	63
6.	Valutazione comparativa e partenariati	64
6.1.	Cosa s'intende per valutazione comparativa dei paesi? (AGGIORNATA)	64
6.2.	Quale sarà la metodologia impiegata? (AGGIORNATA)	64
6.3.	Lo sviluppo del sistema di valutazione comparativa a norma del regolamento dell'UE sulla deforestazione è periodicamente presentato nelle riunioni della piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo i portatori di interessi possono contribuire?	64
6.4.	I paesi possono condividere i dati pertinenti con la Commissione? (AGGIORNATA)	65
6.5.	Saranno presi in considerazione i rischi connessi alla legalità?	65
6.6.	Quale sostegno viene fornito ai paesi produttori e ai piccoli proprietari terrieri? (AGGIORNATA)	65
6.7.	Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa? (AGGIORNATA)	66
6.8.	In che modo l'iniziativa Team Europa si collega alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità? (AGGIORNATA)	67
6.9.	Come possiamo attenuare il rischio che gli operatori evitino determinate catene di approvvigionamento o alcune regioni e paesi produttori considerati "ad alto rischio"?	67
6.10.	Come sarà garantita la trasparenza dall'UE?	67
7.	Attuazione digitale (il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione).....	68
7.1.	Cosa s'intende per sistema di informazione e per "sportello unico dell'UE"? (AGGIORNATA)	68
7.2.	Di quali garanzie di sicurezza dei dati disporranno? (AGGIORNATA)	68
7.3.	Quali sono le modalità di registrazione per gli operatori e i commercianti? (AGGIORNATA)	69
7.4.	Il sistema può memorizzare dati utilizzati di frequente? (AGGIORNATA)	69
7.5.	Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	69
7.6.	È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	70
7.7.	Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione conservati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	70

7.8. Quale formato di dati occorre utilizzare per caricare la geolocalizzazione nel sistema di informazione?	70
7.9. Il sistema di informazione è pronto? (AGGIORNATA)	70
7.10. Se tratto solo materie prime che sono già importate nell'UE e che hanno un numero di riferimento di dichiarazione di dovuta diligenza, devo creare un nuovo numero di dichiarazione di dovuta diligenza come operatore a valle o commerciante? (NUOVA)..	71
7.11. Il sistema di informazione è sempre disponibile o ci saranno periodi ricorrenti di indisponibilità? (NUOVA)	71
7.12. Quali sono i limiti di inserimento dei dati della dichiarazione di dovuta diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utilizzatore può inserire in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)	71
7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON costituito da più coordinate in più paesi? (NUOVA)	72
7.14. Per quanto tempo i dati delle dichiarazioni di dovuta di diligenza saranno conservati nel sistema di informazione? È necessario esportare e salvare dati a fini di archiviazione? (NUOVA)	73
7.15. Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione attraverso il numero di riferimento nel sistema di informazione? (NUOVA)	73
7.16. Cosa succede se il file della dichiarazione di dovuta diligenza supera la dimensione massima di 25 MB? (NUOVA)	74
7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello previsto dal regolamento? (NUOVA)	74
7.18. All'atto dell'importazione o dell'esportazione di prodotti, deve essere dichiarata la massa netta, anche se il prodotto è solitamente commercializzato usando altre unità? (NUOVA)	75
7.19. La dichiarazione di dovuta diligenza può contenere un testo non in inglese (ad esempio, fornito nella lingua dello Stato membro)? (NUOVA)	75
7.20. È necessario creare una dichiarazione di dovuta diligenza distinta per ciascun mercato verso il quale il prodotto è esportato? (NUOVA)	75
7.21. È necessario inserire il numero di riferimento associato al regolamento sulla deforestazione nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È obbligatorio ai fini dello sdoganamento per le importazioni/esportazioni? (NUOVA)	75
7.22. La "massa netta" riportata in una dichiarazione di dovuta diligenza si riferisce alla massa dell'intero prodotto, o solo alla porzione della materia prima interessata	

all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (ossia il prodotto più la paletta di carico/l'imballaggio)? (NUOVA)	76
7.23. Attraverso il sistema di informazione possono essere condivise informazioni supplementari, ad esempio documenti legali? (NUOVA)	76
7.24. Qual è il livello dei codici SA che devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (NUOVA)	76
7.25. È possibile verificare la validità dei numeri di riferimento e di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione? (NUOVA).....	77
7.26. Perché è possibile caricare i dati di geolocalizzazione solo con file in formato GeoJSON? (NUOVA).....	77
7.27. Qual è l'elenco di nomi scientifici usato dal sistema di informazione? È sufficiente indicare solo un genere o bisogna menzionare una specie specifica? La denominazione scientifica è obbligatoria per tutti i prodotti in corrispondenza della materia prima "legno", come la pasta di legno o i prodotti di carta? (NUOVA).....	77
7.28. È necessario reinserire i nomi scientifici quando si fa riferimento a un'altra dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)	78
7.29. Quali sono le prescrizioni relative all'account di operatore economico per una persona che svolge molteplici ruoli, ad esempio operatore, commerciante e che agisce in qualità di mandatario? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account di operatore economico dedicato all'interno del sistema di informazione? (NUOVA)	78
7.30. Cosa fare in caso di problemi di natura informatica del sistema di informazione? (AGGIORNATA)	78
8. Tempistiche	79
8.1. Quando entra in vigore il regolamento e da quando si applica? (AGGIORNATA).	79
8.2. E per quanto riguarda il periodo che intercorre tra queste date? (AGGIORNATA)	79
8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del regolamento? Quali sono le norme per la produzione di prodotti derivanti dai bovini?	79
9. Altre domande.....	80
9.1. Quali sono gli obblighi per gli operatori e i commercianti non PMI quando immettono sul mercato dell'UE o esportano un prodotto interessato fabbricato con un prodotto interessato o una materia prima interessata immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (ossia il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e l'inizio della sua applicazione (30 dicembre 2025))? (AGGIORNATA)	80

9.2.	Quali sono gli elementi di prova necessari per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell'UE prima della data di inizio dell'applicazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell'"immissione sul mercato")? Questi prodotti devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	82
9.3.	I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con prodotti conformi al regolamento e che sono immessi sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio se è possibile dimostrare che ogni partita così composta è stata immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?	82
9.4.	Cosa avverrà in pratica nel caso di commistione di materie prime immagazzinate durante il periodo transitorio con materie prime destinate essere immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2025, in particolare per quanto concerne il sistema di informazione? (AGGIORNATA)	83
9.5.	In pratica, quando inizia il periodo transitorio e quando termina?	83
9.6.	In che modo le autorità competenti devono effettuare i controlli sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?	83
9.7.	La Commissione intende pubblicare orientamenti? (AGGIORNATA)	83
9.8.	La Commissione intende pubblicare orientamenti per le singole materie prime? (AGGIORNATA)	84
9.9.	Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?	84
9.10.	Cos'è l'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste? (AGGIORNATA)	84
9.10.1.	La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 può essere utilizzata come fonte ultima di informazioni ai fini della conformità al regolamento dell'UE sulla deforestazione o sono necessarie ulteriori fasi e fonti di dati per dimostrare la conformità? (NUOVA)	85
9.10.2.	Quale livello di accuratezza ci si può attendere dalle mappe spaziali mondiali e nazionali e possono essere usate come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (NUOVA)	86
9.10.3.	Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta in un'area definita foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020? (NUOVA) ...	86
9.10.4.	I portatori di interessi possono utilizzare mappe forestali nazionali in combinazione con la mappa della copertura forestale mondiale del 2020? (NUOVA) ...	86
9.11	Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?	87
9.12.	In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili? (AGGIORNATA)	87
9.13.	Come sono considerati nel regolamento gli Stati EFTA/SEE? (NUOVA)	88

10. Sanzioni	88
10.1. Cosa significa che le sanzioni previste dagli Stati membri dell'UE non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio? (AGGIORNATA).....	88
10.2. Qual è il livello massimo delle sanzioni?	89
10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, in sede di attuazione del regolamento, se l'autodisciplina debba essere consentita?	89
10.4. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" nei confronti delle persone giuridiche e le sanzioni loro irrogate. La Commissione pubblicherà sul suo sito web un elenco di tali sentenze. La disposizione si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle sentenze giudiziarie?	89
10.5. Ho tagliato alcuni piccoli alberi sulla mia proprietà, dove ora allevo alcune vacche. Intendo vendere il legname e la carne delle vacche su un mercato locale dell'UE. Sarò sanzionato per questa vendita perché ho tagliato gli alberi? (AGGIORNATA)	89
10.6. (CANCELLATA e informazioni spostate alla domanda 7.30)	90

1. Tracciabilità

1.1. Perché e in che modo gli operatori devono rilevare le coordinate? (AGGIORNATA)

Il regolamento impone agli operatori che immettono prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione sul mercato dell'UE di rilevare le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime.

È necessario assicurare la tracciabilità dell'appezzamento (ossia l'obbligo di rilevare le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime) **per dimostrare l'assenza di deforestazione nel luogo specifico di produzione**. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento sono già utilizzate da una parte del settore e da alcune organizzazioni di certificazione. Le informazioni rilevate a distanza (foto aeree, immagini satellitari) o altre informazioni (ad esempio, fotografie sul campo con geotag e marche temporali) possono essere utilizzate per verificare se la geolocalizzazione delle materie prime e dei prodotti dichiarati è legata alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza (di seguito denominate "dichiarazione di dovuta diligenza") che gli operatori sono tenuti a trasmettere al sistema di informazione prima che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE¹. Il divieto di immettere sul mercato dell'Unione o di esportare qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento le cui coordinate di geolocalizzazione non siano state ancora rilevate e indicate nella dichiarazione di dovuta diligenza rappresenta dunque una parte fondamentale del regolamento.

Il rilevamento delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento può essere effettuato tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili di un sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System* - GNSS) e applicazioni digitali diffuse e gratuite, come i sistemi di informazione geografica (SIG). Si tratta di dispositivi che non richiedono una copertura di rete mobile, ma soltanto un segnale GNSS stabile, come quelli forniti da Galileo.

Per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime diverse dai bovini, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ossia punti di latitudine e longitudine di sei cifre decimali che descrivono il perimetro di ciascun appezzamento. Per gli appezzamenti inferiori a quattro ettari, gli operatori possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine di sei cifre decimali per fornire la geolocalizzazione. Gli stabilimenti in cui si alleva il bestiame possono essere descritti con un unico punto di latitudine e longitudine.

Si noti che il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori di paesi terzi (a meno che non immettano direttamente prodotti sul mercato dell'UE).

Per quanto riguarda gli obblighi degli operatori non PMI a valle e dei commercianti non PMI, cfr. domanda 3.4.

¹ Il funzionamento del sistema di informazione è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, [regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3084 - IT - EUR-Lex](#). Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 7 del presente documento.

1.2. Le materie prime (importate, esportate, commercializzate) devono essere tutte tracciabili? (AGGIORNATA)

Le prescrizioni in materia di tracciabilità si applicano a ciascuna partita di materie prime importate/esportate/commercializzate.

Il regolamento prevede che gli operatori risalgano all'appezzamento di **ogni materia prima** affinché il prodotto sia reso disponibile o immesso sul mercato oppure esportato. Di conseguenza è **obbligatorio presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, che include le informazioni di geolocalizzazione, per i prodotti da importare** (vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica") e da esportare (vincolati al regime doganale di "esportazione") e per le partite scambiate all'interno del mercato dell'Unione. In caso di esportazione, gli operatori non PMI a valle possono fornire le informazioni necessarie facendo riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza precedente (cfr. la domanda 3.4., per quanto riguarda le PMI in caso di esportazione cfr. domanda 5.6.1).

1.3. Come funziona per i prodotti commercializzati sfusi o per i prodotti composti? (AGGIORNATA)

Per i prodotti commercializzati **sfusi**, come ad esempio la soia o l'olio di palma, gli operatori devono garantire l'identificazione di tutti gli appezzamenti le cui materie prime sono oggetto di spedizione e che in nessuna fase del processo tali materie prime siano mescolate con materie prime di origine sconosciuta o provenienti da zone soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Per i prodotti **composti** pertinenti, come ad esempio i mobili in legno che contengono diversi componenti di legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima (ad esempio il legno) utilizzata per il processo di fabbricazione. A tal fine è possibile raccogliere le informazioni di geolocalizzazione oppure fare riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza precedente contenente la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. Le componenti delle materie prime interessate non possono né essere di origine sconosciuta né provenire da zone soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data limite.

Nel caso di prodotti **composti** contenenti più materie prime o prodotti interessati diversi (ad esempio, una tavoletta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma o mobili in legno con componenti in cuoio), l'operatore che immette un prodotto di questo tipo sul mercato dell'UE o che lo esporta dall'Unione dovrà esercitare la dovuta diligenza solo sulla materia prima principale e sui prodotti (derivati) ritenuti pertinenti ai sensi del regolamento sulla deforestazione, ossia sulla materia prima che figura nella colonna sinistra dell'allegato I. Ad esempio, per le tavolette di cioccolato (codice 1806) la materia prima interessata collegata è il cacao. Ciò significa che l'obbligo di dovuta diligenza e gli obblighi di informazione si applicano solo ai prodotti interessati elencati nella colonna di destra dell'allegato I in corrispondenza della materia prima interessata contenuta nella tavoletta di cioccolato o utilizzata per fabbricarla, in questo caso "cacao in polvere" e "burro di cacao" in corrispondenza della materia prima "cacao".

1.4. Sono consentite le catene di custodia basate sul bilancio di massa?

Il regolamento prevede che debba essere possibile risalire all'appezzamento delle materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Le catene di custodia basate sul bilancio di massa che consentono la commistione, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, di materie prime a deforestazione zero con materie prime di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione **non sono consentite** dal regolamento in quanto non garantiscono che le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate siano a deforestazione zero. Pertanto, in ogni fase della catena di approvvigionamento, le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate devono essere separate da quelle di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione. Poiché è escluso il bilancio di massa, non è quindi necessaria la preservazione dell'identità (*identity preservation*, IP) lungo l'intera filiera.

1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto non è conforme, **tale parte deve essere identificata e separata dal resto** prima che il prodotto sia immesso sul mercato dell'Unione o esportato, e non può essere immessa sul mercato dell'Unione né esportata.

Se non è possibile identificare e separare tale parte, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con il resto, l'intero prodotto non è conforme in quanto non si può garantire che le condizioni dell'articolo 3 del regolamento siano soddisfatte e perciò non può essere immesso sul mercato o esportato.

Ad esempio, quando delle materie prime sfuse, mescolate tra loro, sono legate a diverse centinaia di appezzamenti, il fatto che uno di questi appezzamenti sia stato soggetto a deforestazione dopo il 2020 renderà l'intera partita non conforme.

Un prodotto non sarà tuttavia non conforme se tutte le materie prime interessate o tutti i prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE 1) possono essere ricondotti all'appezzamento, 2) sono legali e a deforestazione zero ai sensi del regolamento e 3) in nessuna fase sono stati mescolati con materie prime di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione.

1.6. Quali sono le norme per i terreni che non sono fondi?

Come considerare i terreni pubblici o comuni che non rientrano nel concetto di "fondo"?

Il regolamento prevede che le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate siano state prodotte o raccolte sui terreni designati come appezzamenti. L'assenza di un registro catastale o di un titolo ufficiale non dovrebbe impedire la designazione di terreni che sono di fatto utilizzati come appezzamenti (cfr. sotto).

1.7. Qual è la superficie (in ettari) che può essere coperta da un poligono?

Il regolamento non prevede una soglia fissa per le dimensioni minime o massime degli appezzamenti, purché l'appezzamento copra precisamente la zona di produzione e sia

caratterizzato da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti interessati che vi sono prodotti. Cfr. anche la domanda 1 per quanto riguarda le coordinate geografiche per gli appezzamenti inferiori a quattro ettari.

Sebbene il regolamento non fissi un limite per quanto riguarda l'area dei poligoni che possono essere importati nel sistema di informazione, le dimensioni totali del file della dichiarazione di dovuta diligenza non possono superare 25 MB.

1.8. La geolocalizzazione deve sempre essere fornita mediante poligoni?

No. Per gli appezzamenti di superficie inferiore a quattro ettari (esclusivamente), la geolocalizzazione può essere descritta con un solo punto di latitudine e longitudine. Nel caso dei bovini, in particolare per tutti gli "stabilimenti" (quali definiti all'articolo 2, punto 29), del regolamento) in cui sono stati tenuti i bovini, non è necessario utilizzare poligoni, ma soltanto singoli punti di geolocalizzazione.

1.9. *(CANCELLATA e informazioni spostate alla domanda 7.26)*

1.10. Cosa fare se non sono disponibili registri catastali o titoli di proprietà?

In che modo gli operatori e i commercianti che non sono PMI possono ottenere dati di geolocalizzazione nei paesi in cui i registri catastali sono incompleti e in cui gli agricoltori potrebbero non avere documenti di identità o titoli di proprietà sui propri terreni? (AGGIORNATA)

Gli agricoltori possono raccogliere le informazioni di geolocalizzazione dei loro appezzamenti, anche se non sono iscritti in un registro catastale o se non dispongono di documenti di identità o di titoli di proprietà sui terreni. A meno che non siano fornitori diretti degli operatori o siano essi stessi operatori, agli agricoltori non sono richieste informazioni personali ed è sufficiente la geolocalizzazione dell'appezzamento utilizzata per la fornitura di materie prime ai fini dell'immissione sul mercato dell'UE.

Per quanto riguarda il requisito di legalità in relazione ai diritti d'uso del suolo (articolo 2, punto 40), lettera a), il regolamento impone il rispetto delle leggi nazionali applicabili. Se le leggi nazionali autorizzano gli agricoltori a vendere i propri prodotti (anche in assenza di un registro catastale o di documenti d'identità), ne consegue che anche gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che si riforniscono da quegli agricoltori soddisfano il requisito di legalità. Se per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli il diritto nazionale non richiede il possesso di un titolo fondiario, allora tale titolo non è necessario ai sensi del regolamento. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) dovrebbero tuttavia verificare che nelle loro catene di approvvigionamento non vi sia alcun rischio di illegalità, ossia che le pertinenti leggi applicabili del paese di produzione siano rispettate.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) hanno già a disposizione molti mezzi per raccogliere le informazioni relative alla geolocalizzazione e alla legalità: alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei loro fornitori, mentre altri fanno affidamento su intermediari quali cooperative, organismi di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre imprese.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) hanno la responsabilità giuridica di garantire che le informazioni relative alla geolocalizzazione e alla legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari a cui fanno ricorso per raccogliere tali informazioni.

1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma è l'operatore ad essere responsabile in ultima istanza dell'esattezza di tali dati e non il produttore che li fornisce. Il regolamento non si applica ai produttori che non immettono direttamente prodotti sul mercato dell'Unione europea (e pertanto non rientrano nella definizione di operatori e commercianti).

In tal caso, l'operatore dovrà garantire che la zona in cui è stata prodotta la materia prima interessata sia correttamente mappata e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento. Tra le misure che può adottare a tal fine, l'operatore può aiutare i fornitori, in particolare i piccoli proprietari terrieri, a soddisfare gli obblighi di questo regolamento, attraverso lo sviluppo di capacità e altri investimenti.

1.12. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori **devono verificare e dimostrare che la geolocalizzazione è corretta.**

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione è un aspetto cruciale delle responsabilità che gli operatori devono assolvere. Fornire dettagli di geolocalizzazione errati costituirebbe una violazione degli obblighi in capo agli operatori previsti dal regolamento.

1.13. Nel caso di prodotti provenienti dallo stesso terreno, la dovuta diligenza deve essere ripetuta? (AGGIORNATA)


L'obbligo di fornire informazioni di geolocalizzazione nelle dichiarazioni di dovuta diligenza, attraverso il sistema di informazione, è legato a ciascun prodotto interessato. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) dovranno pertanto indicare tali informazioni ogni volta che intendono immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'UE un prodotto interessato oppure esportarlo. L'esercizio di dovuta diligenza deve essere ripetuto (ossia aggiornato) per ciascun prodotto interessato, anche fornendo le coordinate di geolocalizzazione corrispondenti. **Le informazioni necessarie possono essere fornite facendo riferimento a dichiarazioni precedenti di dovuta diligenza**, dopo aver accertato che a monte sia stata esercitata la dovuta diligenza (cfr. la domanda 3.4).

1.14. Un poligono può comprendere più appezzamenti?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta. **Ogni poligono deve indicare un unico appezzamento, sia esso contiguo o meno.** Se i prodotti interessati sono costituiti da materie prime provenienti da più appezzamenti, in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza devono essere forniti diversi poligoni. Il poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un'area geografica che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune parti.

1.15. Cosa succede se una materia prima interessata è prodotta in un appezzamento che si trova all'interno di un unico fondo che comprende anche altri appezzamenti?

Il modo migliore per descrivere la situazione è attraverso la figura seguente.



i) Se la materia prima interessata (nell'esempio, la soia) è prodotta nella zona B, quale geolocalizzazione si deve fornire?

In base alla definizione di appezzamento ("porzione di terreno all'interno di un unico fondo"), l'operatore deve fornire solo la geolocalizzazione dell'appezzamento in cui è prodotta la materia prima interessata (zona B, nell'esempio).

ii) Cosa fare se la deforestazione nella zona C è legale e successiva alla data limite?

- Se nella zona C non è prodotta alcuna materia prima interessata, la deforestazione nella zona C non incide sulla conformità della soia prodotta nella zona B;
- se nella zona C è prodotta un'altra materia prima interessata (ad esempio, bovini), allora i bovini non sono conformi (non sono a "deforestazione zero"), ma la soia proveniente dalla zona B è, in linea di principio, conforme;
- se nelle zone B e C è prodotta la stessa materia prima (soia), l'operatore dovrà fare in modo di raggiungere un livello di rischio trascurabile, tenendo conto in particolare del rischio elevato di commistione all'interno di un unico fondo (articolo 10, paragrafo 2, lettera j)).

iii) Cosa succede se lo status giuridico del fondo A è intaccato da illegalità ai sensi del regolamento (ad esempio, in caso di deforestazione illegale nella zona C)? L'illegalità incide sulla soia prodotta nella zona B?

La soia prodotta nella zona B non è legale e pertanto non è conforme, in quanto lo status giuridico della zona di produzione (quindi non dell'appezzamento, ma dell'intero fondo, ai sensi dell'articolo 2, punto 40) non è conforme alla legislazione del paese di produzione.

1.16. I poligoni devono essere indicati usando la circonferenza?

Non esiste né l'obbligo né la possibilità di fornire informazioni sull'appezzamento usando la circonferenza. **Per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari** (usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini), la geolocalizzazione deve essere fornita usando poligoni (non un punto centrale unico con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento.

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione di merci che sono state mescolate? (AGGIORNATA)

L'operatore deve dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci effettivamente spedite nell'UE.

Ad esempio, se nello stesso silo, nella stessa catasta, nella stessa pila, nella stessa cisterna, ecc. sono raggruppate merci conformi provenienti da più luoghi di produzione e successivamente alcune di esse sono immesse sul mercato dell'UE:

- il luogo di produzione dichiarato deve **includere il luogo di produzione di tutte le merci che sono state introdotte nel silo dall'ultima volta che è stato svuotato** (e che quindi potrebbero essere potenzialmente incluse nella spedizione);
- se i silos non sono svuotati regolarmente, l'operatore dovrà dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci che sono state introdotte nel silo coprendo un periodo di tempo tale da garantire che nel processo non vi sia stata alcuna commistione con materie prime di origine sconosciuta. Ad esempio, quando si scarica parte delle merci immagazzinate nel silo, la dichiarazione può essere fatta senza correre rischi dichiarando la geolocalizzazione di tutte le merci che sono state introdotte in precedenza nel silo, arrivando almeno al 200 % della sua capacità, a condizione che il silo funzioni con un sistema "primo ad entrare-primo ad uscire" o con un sistema equivalente che garantisca l'esaurimento cronologico delle materie prime nell'ordine di entrata. Questo approccio si applica alle materie prime o ai prodotti interessati raccolti in cataste, cisterne, ecc. e a tutti i processi continui. Per quanto riguarda il sistema "primo a entrare - primo a uscire", così come per altri sistemi di stoccaggio, è possibile applicare altri approcci, purché sia garantito che durante il processo non vi sia commistione con materie prime provenienti da un luogo di produzione sconosciuto o che non sono conformi al regolamento;
- il regolamento **non consente** di dichiarare il luogo di produzione per un quantitativo x di merci che sono state introdotte nel silo, dove x rappresenta il quantitativo immesso nell'UE, in quanto ciò violerebbe il divieto sancito dal regolamento di immettere prodotti di origine sconosciuta sul mercato dell'Unione.

Ciò lascia impregiudicate le disposizioni transitorie di cui alla sezione 9.

1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare più appezzamenti in una dichiarazione di dovuta diligenza rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della materia prima immessa sul mercato? Quali sono le conseguenze di una "dichiarazione in eccesso"? (AGGIORNATA)

Il regolamento chiede una corrispondenza tra le materie prime/i prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti in cui sono effettivamente prodotti (il regolamento si basa quindi sul principio della rigorosa tracciabilità, in base al quale gli operatori devono rilevare le coordinate di geolocalizzazione corrispondenti precisamente agli appezzamenti di produzione). Tuttavia, in circostanze specifiche, un operatore può fornire coordinate di geolocalizzazione per un numero limitato di appezzamenti superiore al numero di appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime.

Gli operatori possono presentare una dichiarazione "in eccesso" solo nei casi in cui una materia prima sfusa sia interamente riconducibile all'appezzamento e non sia stata mescolata con materie prime di origine sconosciuta o non conformi. Se la materia prima sfusa viene mescolata nel corso del processo logistico o di produzione, ad esempio in sili per lo stoccaggio, a bordo di navi per il trasporto o in frantoi durante il processo di produzione, l'operatore può ricorrere a una dichiarazione in eccesso se e quando solo una parte dell'insieme è immessa sul mercato. Gli operatori sono tenuti a procurarsi dati di tracciabilità il più possibile granulari.

È possibile ricorrere alla dichiarazione in eccesso anche in caso di rotazione delle colture su una serie di appezzamenti dell'azienda agricola, in cui ad esempio la soia è prodotta ogni anno in una parte diversa della superficie totale a seminativo dell'azienda.

Se presenta una dichiarazione di dovuta diligenza "in eccesso", l'operatore si assume la piena responsabilità della conformità di tutti gli appezzamenti di cui fornisce la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti siano interessati dalla produzione di materie prime/prodotti alla fine immessi sul mercato. Se un appezzamento "geolocalizzato" nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, l'intera serie di appezzamenti "geolocalizzati" non è conforme. In questi casi l'operatore che dichiara appezzamenti in eccesso deve anche esercitare in modo completo la dovuta diligenza nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, per tutti gli appezzamenti dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve dimostrare 1) che il rischio di non conformità (per quanto riguarda la deforestazione zero e il requisito di legalità) è stato valutato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per tutti gli appezzamenti, 2) che, in tale valutazione, l'operatore ha tenuto conto in particolare dei criteri i) e j), dell'articolo 10 e 3) che tale rischio è trascurabile per tutti gli appezzamenti. Più precisamente, l'operatore deve ritenere che sussista un rischio se risulta difficile collegare i prodotti interessati agli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), come pure se il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta non è trascurabile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera j). Prima di immettere o mettere a disposizione tali prodotti sul mercato o di esportarli, l'operatore deve attenuare tali rischi portandoli a un livello trascurabile.

Fatti salvi i casi di cui sopra, le pratiche di tracciabilità volte a dichiarare un numero eccessivo di appezzamenti (ad esempio, su base regionale o nazionale) non sono generalmente conformi alle norme di questo regolamento. Pratiche di questo tipo non consentirebbero agli operatori di rispettare i propri obblighi fondamentali in materia di dovuta diligenza, in particolare per quanto riguarda l'attenuazione del rischio di elusione (non è possibile esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8 del regolamento su un intero paese). Ne risulterebbe ostacolato anche il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, per le quali sarebbe difficile (se non addirittura impossibile) adempiere agli obblighi di controllo di cui all'articolo 16 del regolamento.

1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare le dichiarazioni? (AGGIORNATA)

In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare la validità di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di deforestazione? Tramite l'allineamento delle mappe di posizionamento e navigazione satellitare e quelle che indicano zone di deforestazione? Saranno disponibili mappe di riferimento delle aree forestali o delle zone che sono state soggette a deforestazione e degrado forestale? Cosa succede se non è disponibile la geolocalizzazione delle aziende agricole, delle piantagioni o delle concessioni?

Spetta all'operatore rilevare le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte. Se non può raccogliere le informazioni di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti da cui provengono le materie prime che compongono un prodotto interessato, l'operatore non deve immettere il prodotto sul mercato dell'UE né esportarlo, conformemente all'articolo 3 del regolamento.

1.20. Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità garanti del rispetto della legge possono effettuare controlli incrociati tra le coordinate di geolocalizzazione e le immagini satellitari o le mappe della copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano i requisiti di deforestazione zero previsti dal regolamento. In che modo l'UE verificherà la validità di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di deforestazione?

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE dovrebbero effettuare controlli per accertare se le materie prime e i prodotti interessati che sono stati o sono destinati a essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati provengono da appezzamenti a deforestazione zero e sono stati prodotti legalmente (conformemente all'articolo 16 del regolamento). I controlli consistono in particolare nel verificare la validità delle dichiarazioni di dovuta diligenza e il rispetto in generale delle disposizioni del regolamento da parte degli operatori e dei commercianti.

Per maggiori informazioni sull'ambito di applicazione degli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, si rimanda agli articoli 18 e 19 del regolamento.

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi nel caso in cui un prodotto è ritenuto potenzialmente non conforme al regolamento sulla deforestazione?

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento, le autorità competenti possono effettuare verifiche in loco in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Va osservato che il regolamento non impone alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di consultare i paesi produttori se un prodotto è valutato come "potenzialmente non conforme" o "non conforme".

1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione di questo regolamento, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE **utilizzeranno le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.**

Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Tutte le sue disposizioni devono essere applicate in modo armonizzato nei 27 Stati membri dell'UE.

1.23. Cosa si intende per tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori e i commercianti che non sono PMI, a seconda dei casi, devono raccogliere e conservare per cinque anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'articolo 9 e all'allegato II nonché all'articolo 2, punto 28), del regolamento per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti pertinenti forniti da ciascun fornitore e devono pertanto istituire un sistema di dovuta diligenza che prevede la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 9 nonché per applicare le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 e quelle di attenuazione del rischio previste all'articolo 11. Le prescrizioni in materia di definizione dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri sono elencate all'articolo 12. Gli operatori dovranno comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7.

Gli operatori e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che ricevono queste informazioni possono basare la propria dovuta diligenza sulle informazioni ricevute, ma il fatto che un altro operatore o commerciante più a monte della catena del valore abbia esercitato la dovuta diligenza non li esonera in alcun modo dai loro obblighi. Per quanto riguarda gli obblighi degli operatori non PMI a valle e dei commercianti non PMI, cfr. domanda 3.4.

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni sulla tracciabilità fornite alle autorità garanti del rispetto della legge degli Stati membri attraverso la dichiarazione di dovuta diligenza trasmessa al sistema di informazione.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema di informazione saranno in linea con le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.**

1.24. Come funzionerà la tracciabilità dei prodotti provenienti da più paesi?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni richieste sulla tracciabilità fornite alle autorità competenti degli Stati membri, **indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.**

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere integrate lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio una grande spedizione di soia sfusa, proveniente da diverse centinaia di appezzamenti di diversi paesi, dovrebbe essere associata a una dichiarazione di dovuta diligenza che includa tutti i paesi di produzione pertinenti e le informazioni di

geolocalizzazione di ogni singolo appezzamento di tutti questi paesi da cui proviene la materia prima inclusa nella spedizione.

1.25. Cosa si intende per "data o periodo di produzione"? (AGGIORNATA)

Gli operatori sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sul periodo di produzione a norma degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento. Queste informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto è a deforestazione zero. Ecco perché l'obbligo si applica alle materie prime disciplinate dal regolamento che sono immesse sul mercato o a quelle utilizzate per la produzione dei prodotti contemplati dal regolamento.

Per le materie prime diverse dai bovini, la data di produzione corrisponde alla data di raccolta delle materie prime e il periodo di produzione si riferisce al periodo/alla durata del processo di produzione (ad esempio, nel caso del legname, per "periodo di produzione" s'intenderà la durata delle pertinenti operazioni di raccolta). Sia la data di produzione che il periodo di produzione devono essere collegati agli appezzamenti designati.

Se non sono disponibili informazioni più precise, a causa delle specificità della produzione, è possibile utilizzare l'annata e/o la stagione di raccolta.

Per i prodotti interessati rientranti nella materia prima "bovini", il periodo di produzione si riferisce alla durata di vita del capo di bestiame dalla nascita alla macellazione. Se animali vivi della specie bovina (codice SA 0102 21, 0102 29) sono immessi sul mercato dell'UE (ad esempio attraverso l'importazione o la prima vendita di una vacca dopo la sua nascita nell'UE), dovranno essere raccolte e presentate con la dichiarazione di dovuta diligenza tutte le informazioni di geolocalizzazione fino alla prima immissione sul mercato dell'UE. Se in seguito sono messi a disposizione sul mercato dell'UE animali vivi della specie bovina, i commercianti che non sono PMI saranno tenuti a raccogliere e aggiungere tutte le geolocalizzazioni supplementari degli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti dopo la prima immissione sul mercato dell'UE (cfr. articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento). I commercianti che sono PMI non dovranno aggiungere le loro geolocalizzazioni né produrre una nuova dichiarazione di dovuta diligenza, ma sono tenuti a conservare le informazioni relative ai prodotti interessati che intendono mettere a disposizione sul mercato per almeno cinque anni, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e in linea con la definizione di "*prodotto*" di cui all'articolo 2, punto 14), il regolamento sulla deforestazione non si applica ai bovini e ai prodotti da essi derivati se i bovini sono nati prima dell'entrata in vigore del regolamento, ossia prima del 29 giugno 2023.

1.26. Come funziona la tracciabilità dei bovini? (AGGIORNATA)

Sarebbe sufficiente fornire la geolocalizzazione dell'appezzamento in cui è nato il vitello? Alcuni bovini possono essere spostati in uno o più luoghi prima della macellazione.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che immettono sul mercato dell'UE prodotti derivanti dai bovini devono geolocalizzare tutti gli stabilimenti associati all'allevamento dei capi, compresi il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati

allevati, i pascoli e i macelli nel caso in cui i bovini siano tenuti in tale stabilimento, oppure possono fare riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza contenente tali informazioni (per ciascuno di questi "stabilimenti" è tuttavia richiesta solo la geolocalizzazione corrispondente a un punto di latitudine e longitudine e non a poligoni).

1.26.1 In che modo gli operatori devono rispettare gli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (NUOVA)

Secondo il considerando 39 del regolamento, gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che sono stati fabbricati a partire da bovini dovrebbero garantire, nell'ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi utilizzati per il bestiame siano a deforestazione zero. Non dovrebbero tuttavia essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime stesso.

Tenendo conto del fatto che gli obblighi imposti dal regolamento riguardano i prodotti interessati, il mangime utilizzato per il bestiame è pertinente ai sensi del regolamento soltanto se costituisce un prodotto interessato al momento del suo utilizzo nell'alimentazione degli animali (ad esempio SA 1208 10 – Farine di fave di soia).

Deve essere presentata una dichiarazione di dovuta diligenza per i mangimi inclusi nell'allegato I soltanto quando questi sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati come prodotti a sé stanti.

Se il mangime utilizzato per il bestiame è già stato sottoposto alla dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento, nell'esercizio della dovuta diligenza sui bovini e sui prodotti derivati interessati, come prova che il mangime è a deforestazione zero, possono essere utilizzate fatture, numeri pertinenti delle apposite dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente. La autorità competenti possono richiedere tali prove qualora, nel corso di un'indagine, ottengano o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su indicazioni comprovate presentate da terzi, secondo le quali sussiste il rischio che il mangime non sia conforme al regolamento. Le prove dovrebbero riguardare la vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni.

1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)

Se non è in grado di ottenere le informazioni previste dal regolamento dai propri fornitori, un operatore o un commerciante che immette o mette a disposizione una materia prima sul mercato dell'UE o la esporta non può immettere o mettere a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell'UE o esportarli dall'UE in quanto ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

1.28. Per i terreni che si trovano in paesi classificati come a basso rischio devono essere fornite le coordinate?

L'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione **non prevede deroghe**. Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o

aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard (articolo 13 del regolamento). Se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al regolamento o che il regolamento sia eluso, l'operatore adempie a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento e comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.

1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?

Le materie prime interessate possono essere messe a disposizione sul mercato dell'UE o esportate dall'UE soltanto se sono state prodotte conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (il cosiddetto "requisito di legalità").

Gli obblighi di cui all'articolo 3 sono cumulativi, il che significa che 1) **il requisito di legalità (articolo 3, lettera b))**, 2) **il requisito "a deforestazione zero"** (articolo 3, lettera a)) e 3) l'obbligo che le materie prime o i prodotti siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c), del regolamento) devono essere tutti rispettati.

1.29.1 In quali casi la legislazione può essere ritenuta pertinente anche se non è collegata agli obiettivi del regolamento di arrestare la deforestazione e il degrado forestale? (NUOVA)

Come indicato nella parte introduttiva della definizione di cui all'articolo 2, punto 40), del regolamento, la legislazione è pertinente se riguarda lo status giuridico della zona di produzione, ossia quando le leggi incidono sullo status giuridico della zona in cui le materie prime sono state prodotte o lo influenzano specificamente.

L'articolo 2, punto 40), specifica inoltre che la legislazione pertinente può includere, tra l'altro, la disciplina commerciale e doganale. Tali leggi, che per loro natura non riguardano lo status giuridico della zona di produzione, possono essere pertinenti anche se riguardano specificamente i settori pertinenti della produzione agricola o di legname, ad esempio nel caso in cui documenti agricoli o forestali specifici debbano essere forniti in dogana o nell'ambito della legislazione commerciale del paese di produzione.

1.29.2 Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per essere ulteriormente lavorata (ad esempio, il cacao in grani proveniente dal paese A è trasformato nel paese B in cacao in polvere, che è poi immesso sul mercato dell'UE nel paese C). Si applicano le leggi di quale paese? (NUOVA)

Nell'esempio in questione, il paese A è il paese di produzione, il che significa che il requisito di legalità riguarda solo le leggi applicabili nel paese A.

1.30. Esistono obblighi giuridici per i paesi terzi?

Non vi sono obblighi giuridici applicabili ai paesi terzi. Questo regolamento stabilisce obblighi per gli operatori e i commercianti (che sono definiti al capo 2 del regolamento), nonché per gli Stati membri dell'UE e le rispettive autorità competenti (cfr. il capo 3 del regolamento).

Tuttavia molti paesi nel mondo hanno adottato misure per migliorare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, rafforzare i sistemi pubblici di tracciabilità delle materie prime interessate, ecc., agevolando in tal modo i compiti delle imprese per conformarsi a questo regolamento. Sono iniziative apprezzate, che possono aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti a rispettare i propri obblighi.

1.31. Come possono i produttori condividere i dati di geolocalizzazione quando alcuni governi ne vietano la condivisione? (AGGIORNATA)

Uno degli obblighi fondamentali imposti agli operatori da questo regolamento è raccogliere le informazioni di geolocalizzazione sull'appezzamento o sugli appezzamenti in cui sono stati prodotti le materie prime e i prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati da tale mercato (articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento). Gli operatori non possono invocare l'esistenza di leggi nazionali che vietano la condivisione di tali dati (pubblici) con operatori e commercianti per sottrarsi all'obbligo di raccogliere e caricare tali dati nel sistema informativo. La presentazione delle informazioni di geolocalizzazione rientra tra gli obblighi cui gli operatori sono tenuti; in caso contrario, gli operatori e i commercianti che fanno riferimento a una precedente dichiarazione di dovuta diligenza non possono essere in conformità con gli obblighi in materia di dovuta diligenza di cui all'articolo 8 e pertanto non possono immettere, mettere a disposizione sul mercato dell'UE, o esportare da esso, i prodotti interessati.

oooo

2. Ambito di applicazione

2.1. Quali prodotti sono disciplinati dal regolamento?

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I. I prodotti che non vi figurano non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento, anche se contengono materie prime interessate disciplinate dal regolamento. Ad esempio il sapone non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se contiene olio di palma.

Analogamente i prodotti il cui codice SA non figura nell'allegato I, ma che potrebbero contenere componenti o elementi derivati da materie prime contemplate dal regolamento (ad esempio le automobili con sedili in pelle o pneumatici di gomma naturale) non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento.

N.B.: il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti e la loro descrizione possa essere modificato dalla Commissione mediante un atto delegato. La Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altre materie prime, sulla base di una valutazione d'impatto delle materie prime interessate sulla deforestazione e sul

degrado forestale. Il primo riesame dell'ambito di applicazione relativo alle materie prime deve essere effettuato entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

2.2. E per quanto riguarda i prodotti elencati che non contengono materie prime elencate? (AGGIORNATA)

	... che sono costituiti da materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I	... che <u>non</u> sono costituiti da materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I
Prodotto interessato elencato nell'allegato I...	Rientra nell'ambito di applicazione del regolamento	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento
Altro prodotto <u>non</u> elencato nell'allegato I...	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono le materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I, o che non ne sono costituiti, non sono disciplinati dal regolamento.

Il prefisso "**ex**" davanti al codice SA dei prodotti di cui all'allegato I indica che il prodotto descritto nell'allegato è un estratto di tutti i prodotti che possono essere classificati con quel codice SA. Ad esempio il codice 9401 potrebbe includere mobili per sedersi fabbricati con materie prime diverse dal legno; tuttavia solo i mobili per sedersi in legno sono soggetti alle prescrizioni del regolamento. Analogamente, il codice SA 0201 comprende le "Carni di **animali della specie bovina (*bovine animals*)**, fresche o refrigerate", mentre il codice ex 0201 dell'allegato I del regolamento riguarda unicamente le "Carni di **animali della specie bovina (*cattle*)**, fresche o refrigerate" intendendo i bovini del genere *Bos* e suoi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*; le carni di bisonte (*Bison genus*) o di bufalo (*Syncerus genus*) **non** rientrano però nell'ambito di applicazione del regolamento.

Nel caso in cui il prodotto interessato, ad esempio "ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma", sia ottenuto da una combinazione di gomma sintetica e naturale, l'operatore (o un commerciante non PMI) deve esercitare la dovuta diligenza solo per il componente di gomma naturale.

2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dal quantitativo o dal valore?

Non esiste un volume o un valore limite per le materie prime o il prodotto, compresi i prodotti trasformati, al di sotto del quale il regolamento non si applicherebbe.

Gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano un prodotto incluso nell'allegato I, indipendentemente dal suo quantitativo, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

2.4. E per quanto riguarda le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATA)

Le materie prime prodotte all'interno dell'UE sono **soggette alle stesse prescrizioni di quelle prodotte al di fuori dell'UE**. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, siano essi prodotti o fabbricati nell'UE o importati.

Ad esempio se un'impresa dell'UE produce cioccolato (codice 1806, incluso nell'allegato I), sarà considerata un operatore a valle soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato dell'UE e ha soddisfatto i requisiti di dovuta diligenza (cfr. anche le domande 3.4 e 3.5 sugli operatori a valle).

2.5. Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi, come palette di carico, ai fabbricanti (per proteggere il prodotto finale e non perché sia venduto come prodotto finale ai consumatori), la dicitura di cui all'allegato I **"escluso materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato"** dovrebbe essere intesa come spiegato di seguito.

Quando un imballaggio è immesso sul mercato dell'Unione o esportato come prodotto a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante), e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e si applicano pertanto i requisiti di dovuta diligenza.

Se l'imballaggio, così come classificato dal codice SA 4415, o un altro codice SA, ad esempio il codice SA 48, è usato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

I materiali da imballaggio utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato dell'UE non sono un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA con cui sono classificati. Il fatto che il materiale da imballaggio figuri nella fattura accanto al prodotto trasportato è irrilevante; è invece determinante se, in caso di importazione o di esportazione, l'imballaggio sarebbe classificato insieme al prodotto oppure in modo separato (cfr. la regola 5 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata). Secondo la regola 5 b), gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Un imballaggio che è o sarebbe classificato insieme al prodotto trasportato può essere considerato utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato da esso.

In un progetto di atto delegato presentato dalla Commissione si propone di includere nell'ambito di applicazione di tale esenzione anche i manuali d'uso, gli opuscoli, i cataloghi, la documentazione di marketing e le etichette che accompagnano altri prodotti, a meno che non siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati come prodotti a sé stanti.

2.6. La restituzione di un imballaggio vuoto da parte del dettagliante al suo fornitore è considerata una "messa a disposizione sul mercato dell'UE" quando l'imballaggio è stato immesso sul mercato dell'UE a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante) prima della restituzione? (AGGIORNATA)

Fintanto che l'imballaggio, ad esempio una paletta di carico, è immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato come prodotto a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante), e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e si applicano pertanto gli obblighi di dovuta diligenza (vedi la domanda precedente). Questi obblighi dovrebbero applicarsi finché l'imballaggio è utilizzato a fini commerciali in quanto prodotto a sé stante.

Quando invece diventa un materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, l'imballaggio non rientra più nell'ambito di applicazione del regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio ad altre imprese di materiale da imballaggio usato non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento. Analogamente, i materiali di imballaggio vuoti già utilizzati per la prima volta per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, ad esempio quando sono commercializzati all'interno di un sistema di scambio a circuito chiuso (ossia palette di carico che sono trasferite da un'impresa a un'altra per essere riutilizzate per il trasporto), non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Per ulteriori informazioni sul noleggio di prodotti, cfr. domanda 2.14.

Se un imballaggio che è già stato utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto è riparato e venduto, deve essere conforme al regolamento sulla deforestazione solo per quanto riguarda i nuovi prodotti interessati utilizzati per la riparazione (ad esempio una paletta di carico riparata con componenti in legno non riciclato). Nel caso dell'esempio ciò significa che deve essere presentata una nuova dichiarazione di dovuta diligenza per la paletta, ma solo i nuovi componenti in legno sono soggetti all'esercizio della dovuta diligenza.

2.7. Il commercio di prodotti interessati di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento?

I prodotti di seconda mano che sono alla fine del ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (cfr. considerando 40 e allegato I) non sono soggetti agli obblighi di questo regolamento.

2.8. La carta riciclata/il cartone riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

La maggior parte dei prodotti di carta/cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta di carta grezza o di carta riciclata pre-consumo (ad esempio, scarti di cartone provenienti dalla produzione di scatole di cartone) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento **non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e di cui altrimenti ci si disfarebbe in quanto rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE. Pertanto gli obblighi previsti dal regolamento non si applicano al materiale riciclato.

Invece, **se contiene materiale non riciclato, il prodotto è soggetto alle prescrizioni del regolamento** e i materiali non riciclati dovranno essere ricondotti all'appezzamento di origine attraverso la geolocalizzazione.

L'allegato I precisa inoltre che i sottoprodotti dei processi manifatturieri sono generalmente soggetti al regolamento. Se costituiscono materiali da riciclare (avanzi e rifiuti), la carta e il cartone sono esclusi dall'ambito di applicazione a norma dell'allegato I (cfr. i capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata).

2.8.1 Le carcasse di pneumatici rigenerati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (NUOVA)

In un progetto di atto delegato presentato dalla Commissione si propone di escludere le carcasse degli pneumatici usati (generalmente utilizzate per la rigenerazione degli pneumatici) dall'ambito di applicazione del regolamento, facendovi invece rientrare gli pneumatici rigenerati soltanto per quanto riguarda le nuove parti di gomma naturale, come il battistrada, applicate alle carcasse.

2.9. Che cosa sono i codici NC e SA e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)

La nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente nota come "**nomenclatura SA**", è una nomenclatura internazionale multifunzionale elaborata sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Questa nomenclatura classifica le merci seguendo un sistema di codici a sei cifre e si applica a livello mondiale. I paesi/le regioni, per avere una classificazione più dettagliata, possono aggiungere numeri aggiuntivi alla nomenclatura SA universale a sei cifre.

La nomenclatura combinata (codice NC) dell'Unione europea è un codice delle merci a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura SA globale in merci più specifiche per rispondere alle esigenze dell'Unione europea.

Il codice NC costituisce la base per la dichiarazione delle merci per l'importazione nell'Unione europea o per l'esportazione da essa, nonché per le statistiche sugli scambi intra-UE. Le materie prime e i prodotti di cui all'allegato I del regolamento sono classificati in base ai rispettivi codici NC. I prodotti interessati di cui all'allegato I del regolamento sono classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), il codice NC può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre appositamente creato per rispondere alle esigenze della legislazione dell'UE. Quando le merci sono dichiarate per il regime di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), con l'ultima suddivisione il codice NC può arrivare fino a otto cifre.

I soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento, per sapere se i loro prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, devono classificarli sulla base dell'allegato I del regolamento NC di base (regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). I codici SA

possono cambiare ogni cinque anni. Il regolamento NC dell'UE è adottato ogni anno per tenere conto di eventuali aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Online è disponibile un documento esplicativo contenente ulteriori informazioni sull'integrazione delle misure del regolamento sulla deforestazione nel sistema di tariffa integrata dell'Unione europea (la banca dati TARIC), comprese le esenzioni TARIC applicabili introdotte nella TARIC².

2.10. Quando si configura una "fornitura" di un prodotto interessato, vale a dire la sua immissione o messa a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti interessati nell'ambito della propria attività o li trasformano? (AGGIORNATA)

Occorre operare una distinzione tra la persona nella catena di approvvigionamento che importa o immette un prodotto interessato sul mercato dell'UE a livello nazionale e le persone che si trovano a valle della catena di approvvigionamento.

La persona che immette sul mercato dell'UE un **prodotto interessato fabbricato o prodotto nell'UE**, lo sta anche fornendo sul mercato per la prima volta. Una fornitura presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione; richiede che il prodotto sia stato fabbricato o che la materia prima, se immessa sul mercato senza fabbricazione, sia stata prodotta (cfr. articolo 2, punto 14), del regolamento). Tale attività è pertinente ai sensi del regolamento, indipendentemente dal fatto che il prodotto interessato sia immesso sul mercato a) ai fini della trasformazione, b) ai fini della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o c) per uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. articolo 2, punto 19). L'impresa è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Se un **prodotto interessato è destinato ad essere vincolato al regime doganale di "immissione in libera pratica"** nel corso di un'attività commerciale e non all'uso o al consumo privato, si presume che sia destinato ad essere immesso sul mercato, indipendentemente dall'esistenza di una "fornitura" o di un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente relativo al prodotto in questione.

Dopo la sua immissione sul mercato, un prodotto è "fornito" sul mercato per la distribuzione, il consumo o l'uso se esiste un accordo tra due o più persone fisiche o giuridiche per un trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente relativo al prodotto in questione (ad esempio un accordo di vendita o di donazione) dopo la fase di fabbricazione (e di produzione nel caso di materie prime). In generale, il regolamento non impone obblighi a coloro che

² <https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/eb7a8fc2-ef96-4ceb-a7e4-e7ae51c26867>.

offrono servizi logistici lungo la catena di approvvigionamento (ad esempio gli agenti marittimi/gli agenti di trasporto o i rappresentanti doganali non sono "operatori" o "commercianti" ai sensi del regolamento) nella misura in cui non immettono prodotti sul mercato o non esportano.

Queste situazioni possono essere spiegate con alcuni esempi:

- 1) l'impresa automobilistica B acquista cuoio di bovini (prodotto interessato) dalla conceria T dell'UE per la fabbricazione di un'autovettura con sedili di cuoio. L'impresa automobilistica B immette sul mercato l'autovettura (prodotto non interessato) vendendola ai consumatori finali. L'impresa automobilistica B non è un operatore, in quanto l'autovettura che fornisce sul mercato non è un prodotto interessato di cui all'allegato I, e non è neppure un commerciante, in quanto non fornisce il cuoio di bovini (separatamente) sul mercato;
- 2) l'impresa automobilistica B importa (vale a dire che vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica") cuoio di bovini per fabbricare autovetture. L'impresa automobilistica B è un operatore quando importa cuoio e pelli per le proprie attività commerciali. B deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima dell'immissione in libera pratica;
- 3) l'agricoltore D acquista farina di fave di soia (prodotto interessato) da un'impresa di frantumazione all'interno del mercato dell'UE e la utilizza per nutrire i polli (che non sono un prodotto interessato) che poi vende. D non è un operatore quando vende i polli, in quanto il pollo non è un prodotto interessato di cui all'allegato I, né un commerciante, in quanto non fornisce la farina di fave di soia sul mercato. Tuttavia D sarebbe un operatore se importasse (vale a dire se vincolasse al regime doganale di "immissione in libera pratica") la farina di fave di soia per nutrire i polli (cfr. lo scenario 2).

*Nel caso in cui l'agricoltore alimenti dei **bovini** (prodotto interessato) con prodotti interessati a base di soia, si rimanda al considerando 39;*

- 4) la tipografia P acquista carta dal produttore di carta B e stampa vari prodotti che vengono poi forniti all'editore C. P è un operatore quando vende prodotti di carta stampata (prodotto interessato) all'editore C. D'altro canto, se la tipografia P si limita a offrire servizi di stampa senza mai essere proprietaria dei prodotti stampati, essa non fornisce prodotti di carta stampata, il che significa che, nel caso di specie, P è un fornitore di servizi senza obblighi ai sensi del regolamento sulla deforestazione.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di persone che **trasformano** o **usano** prodotti interessati **nella loro attività**. Esse rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento soltanto nei casi in cui forniscono prodotti interessati sul mercato:

- 5) l'impresa A acquista da un dettagliante B in un paese terzo tavoli e mobili per sedersi (prodotti interessati) e li importa (cioè, li vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica"). I mobili saranno utilizzati dai dipendenti di A durante l'orario di lavoro. A è un operatore che deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima dell'immissione in libera pratica dei tavoli e dei mobili per sedersi di legno;

- 6) l'impresa D acquista tavoli e mobili per sedersi di legno (prodotti interessati) dall'operatore B dell'UE che li ha importati da un paese terzo e che ha già esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione. L'impresa D utilizzerà i mobili per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro. I mobili non sono forniti, pertanto D non è soggetto al regolamento sulla deforestazione;
- 7) l'agricoltore F, stabilito nell'UE, raccoglie le proprie fave di soia (prodotti interessati) e le trasforma in farina di fave di soia (prodotto interessato) che è utilizzata per nutrire i polli della sua azienda. Poiché l'agricoltore F non fornisce fave di soia e farina di fave di soia sul mercato (ad esempio a un'altra persona fisica o giuridica), tali prodotti non sono immessi sul mercato e F non è soggetto al regolamento sulla deforestazione;
- 8) l'agricoltore F stabilito nell'UE raccoglie le proprie fave di soia (prodotti interessati) e li trasforma in farina di fave di soia (prodotto interessato) che vende all'agricoltore G stabilito nell'UE. L'agricoltore F è un operatore per quanto riguarda la farina di fave di soia, in quanto la fornisce all'agricoltore G;
- 9) l'impresa B stabilita nell'UE taglia gli alberi della propria foresta e trasforma i ceppi (prodotto interessato) in piccole placche (prodotto interessato). Utilizza il legno in piccole placche come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché B non fornisce ceppi o legno in piccole placche sul mercato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e B non è soggetta al regolamento sulla deforestazione;
- 10) l'impresa C acquista legno in piccole placche (prodotto interessato) da un operatore dell'UE che ha già esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione. L'impresa C utilizza il legno in piccole placche come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché C non fornisce ceppi o legno in piccole placche sul mercato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e C non è soggetta al regolamento sulla deforestazione;
- 11) l'impresa C acquista legno in piccole placche (prodotto interessato) da un operatore dell'UE che ha già esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione. L'impresa C utilizza il legno in piccole placche per produrre energia elettrica. Dal momento che non immette né mette a disposizione un prodotto interessato sul mercato, l'impresa C non è soggetta al regolamento sulla deforestazione.

2.11. In quali casi è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza se la stessa persona fisica o giuridica trasforma un prodotto interessato più volte nel corso della sua attività commerciale?

Se un prodotto interessato subisce più trasformazioni all'interno della stessa impresa (il prodotto interessato X è trasformato nel prodotto interessato Y e successivamente nel prodotto interessato Z dalla stessa impresa), gli obblighi sorgono solo per l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto interessato (prodotto Z), come illustrato dall'esempio seguente.

la fabbrica di cioccolato C, che non è una PMI, acquista cacao in grani (prodotto interessato) dall'operatore dell'UE I e li trasforma in cacao in polvere (prodotto interessato) e successivamente in preparazioni alimentari contenenti cacao (prodotto interessato). L'impresa C immette quindi sul mercato le preparazioni alimentari vendendole all'impresa D. In questo caso, gli obblighi si applicano solo alle preparazioni alimentari, per cui l'impresa C

deve conformarsi all'obbligo di dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di immetterle sul mercato.

Se l'impresa C fosse una PMI, non sarebbe tenuta a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per le preparazioni alimentari, purché l'operatore I abbia già esercitato la dovuta diligenza per il cacao in grani contenuto nei prodotti trasformati (cfr. articolo 4, paragrafo 8, del regolamento). In tal caso, l'impresa C sarebbe tenuta unicamente a conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza fornito dall'operatore I.

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? E per quanto riguarda altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati usando le materie prime interessate, ma che figurano nell'elenco di cui all'allegato I?

I prodotti fabbricati esclusivamente con bambù non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione. Secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento i "prodotti interessati" sono soltanto quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime interessate, tra cui il "legno". La definizione di cui all'articolo 2, punto 2), chiarisce inoltre che, ai fini del regolamento, i codici SA elencati nell'allegato I sono pertinenti soltanto per individuare i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Secondo le note esplicative della FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso, di conseguenza il bambù non rientra nella materia prima legno.

2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti agli obblighi del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)

A norma dell'articolo 1, punto 26), e dell'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 del codice doganale dell'Unione, gli "invii di corrispondenza" non sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e quindi alla presentazione di un numero di riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza. Analogamente, all'interno dell'UE, tali invii di corrispondenza non sono immessi o messi a disposizione sul mercato, ma hanno finalità comunicativa. Va osservato che i prodotti interessati contenuti in invii di corrispondenza (ad esempio in una busta) non possono essere considerati "invii di corrispondenza" e pertanto, se del caso, sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e alla presentazione del numero di riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza.

2.14. I campioni e i prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)

In un progetto di atto delegato proposto dalla Commissione, si propone di non includere nell'ambito di applicazione del regolamento i campioni di prodotti il cui valore e quantità sono trascurabili e che possono essere consumati o usati esclusivamente per procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, a condizione che il tipo di presentazione e la quantità, per una stessa specie o qualità di prodotti, li renda inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione; lo stesso vale per prodotti destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo

d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale, a condizione che i prodotti sottoposti a esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove.

Tra gli **esempi di forniture di campioni e prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove** figurano:

- un fornitore che invia pneumatici a un costruttore di veicoli affinché il destinatario ne provi la qualità e la durabilità: gli pneumatici saranno distrutti nel corso delle prove;
- un fornitore che invia piccole quantità di un nuovo ingrediente (ad esempio cacao in grani o chicchi di caffè) a un produttore di alimenti a fini di valutazione sensoriale e perché ne provi la qualità e la sicurezza alimentare all'interno della propria azienda. L'ingrediente è interamente consumato nel corso delle analisi e delle prove. In questo caso, il fornitore e il fabbricante di alimenti non rientrano nell'ambito di applicazione se l'ingrediente, alla luce degli accordi contrattuali nonché della situazione e del contesto, è chiaramente destinato a essere utilizzato a fini di analisi e prove;
- un'impresa che produce caffè che importa un piccolo campione di chicchi di caffè da una nuova zona di produzione per utilizzarli e consumarli nella propria azienda al fine di decidere se ordinare una grande quantità di chicchi di caffè dalla stessa zona.

2.15. Il regolamento riguarda il noleggio di prodotti interessati? (NUOVA)

Se un prodotto interessato è dato a noleggio o fornito nell'ambito di un accordo contrattuale analogo, il prodotto non è considerato immesso o messo a disposizione sul mercato. Una fornitura ai sensi del regolamento sulla deforestazione presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione (cfr. domanda 2.10). Tuttavia, come specificato al punto 3 della domanda 2.10, qualsiasi prodotto immesso in libera pratica sul mercato dell'UE o vincolato al regime doganale di "esportazione", anche se noleggiato, è considerato immesso sul mercato ed è pertanto soggetto al regolamento).

Esempio L'impresa P dell'UE, che non è una PMI, acquista oggetti di arredamento di legno (prodotto interessato) dal fabbricante S dell'UE che ha esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione per i mobili. I mobili sono dati a noleggio da P all'interno dell'UE, saranno utilizzati per un certo periodo di tempo, dopodiché saranno restituiti a P e dati nuovamente a noleggio. P non è soggetta agli obblighi del regolamento in quanto dà soltanto a noleggio i mobili e non ne trasferisce la proprietà o un altro diritto di proprietà.

♦♦♦♦

3. Soggetti tenuti agli obblighi

3.1. Chi è considerato operatore? (AGGIORNATA)

Ai sensi dell'articolo 2, punto 15), del regolamento, per operatore si intende una persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato dell'UE (anche importandoli) o li esporta dall'UE.

Tale definizione comprende anche le imprese che trasformano un prodotto di cui all'allegato I (già oggetto della dovuta diligenza) in un altro prodotto elencato all'allegato I, laddove tale trasformazione corrisponde a un cambiamento del codice SA (cfr. domanda 3.1.1). Ad esempio se l'impresa A, con sede nell'UE, importa burro di cacao (codice SA 1804, incluso nell'allegato I) e l'impresa B, anch'essa con sede nell'UE, utilizza il burro di cacao per produrre cioccolato (codice SA 1806, incluso nell'allegato I) e lo immette sul mercato dell'Unione, sia l'impresa A che l'impresa B sarebbero considerate operatori ai sensi del regolamento. L'impresa A sarebbe considerata l'"operatore a monte", mentre l'impresa B sarebbe un "operatore a valle". Gli operatori che immettono sul mercato dell'UE prodotti elencati nell'allegato I che non sono stati soggetti alla dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento (ad esempio gli importatori che acquistano cacao) sono soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.1.1. In che misura un cambiamento del codice SA incide sulla designazione dell'impresa come operatore o commerciante? (NUOVA)

Un cambiamento del codice delle merci (SA, NC, o TARIC) di un prodotto già immesso sul mercato fa sì che un'impresa che immette sul mercato un prodotto derivato sia un operatore solo se il cambiamento riguarda le cifre che figurano nell'allegato I. Ad esempio l'impresa A, con sede nell'UE, importa caffè non torrefatto (codice SA 0901 11), che rientra nel codice SA 0901 di cui all'allegato I. L'impresa B, anch'essa con sede nell'UE, effettua poi la torrefazione dei chicchi di caffè (codice SA 0901 21), che rientrano sempre nel codice SA 0901 di cui all'allegato I. Nell'esempio dato, l'impresa A sarebbe considerata un operatore ai sensi del regolamento, mentre l'impresa B sarebbe classificata come un commerciante. Ciò è dovuto al fatto che il codice SA per il caffè torrefatto inizia con le stesse quattro cifre del codice SA per i chicchi di caffè non torrefatto e solo queste prime quattro cifre sono elencate nell'allegato I del regolamento sulla deforestazione. Nel caso dei codici SA 47, 48 e 49, lo stesso principio si applica alle prime due cifre dei codici SA.

3.2. Che cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?

Per attività commerciale si intende un'attività che si svolge in un contesto commerciale.

La combinazione delle definizioni di "operatore" (articolo 2, punto 15)) e di "nel corso di un'attività commerciale" (articolo 2, punto 19)) che figurano nel regolamento implica che qualsiasi persona che immette prodotti interessati sul mercato dell'UE per venderli (trasformati o meno) o come campione gratuito, per trasformarli, per distribuirli a consumatori commerciali o non commerciali o per utilizzarli nell'ambito delle sue attività

commerciali sarà soggetta ai requisiti di dovuta diligenza e dovrà presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato dell'UE soltanto se soddisfano i tre requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento, ossia 1) sono a deforestazione zero (articolo 3, lettera a)), 2) sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione (articolo 3, lettera b)) e 3) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c)).

La "legislazione pertinente" può comprendere, tra l'altro, le leggi nazionali (compreso il diritto derivato pertinente) e il diritto internazionale applicabile nel diritto nazionale. Per "paese di produzione" si intende il paese in cui è stata prodotta una materia prima interessata (cfr. articolo 2, punto 24)). Per "prodotto" si intende coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione (cfr. articolo 2, punto 14)). Di conseguenza la legislazione di altri paesi in cui potrebbero aver avuto luogo ulteriori fasi di un processo di fabbricazione non è pertinente ai fini del requisito di legalità (ad esempio, le fave di soia raccolte nel paese A (paese di produzione) sono trasformate in farina di soia nel paese B prima di essere immesse sul mercato dell'UE nel paese C). Il regolamento fornisce un elenco di settori legislativi senza indicare atti giuridici specifici, perché questi differiscono da un paese all'altro e possono essere oggetto di modifiche. Secondo la definizione, la legislazione di cui all'articolo 2, punto 40), lettere da a) a h), deve essere interpretata nel senso che riguarda lo status giuridico della zona di produzione. Per quanto riguarda i diversi settori della legislazione, si dovrebbe tenere conto del significato e della finalità dell'articolo 1, paragrafo 1), lettere a) e b), del regolamento. È pertanto pertinente, tra l'altro, la legislazione collegata alla protezione delle foreste, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o alla protezione della biodiversità.

Ai fini della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 10 del regolamento sono richiesti documenti pertinenti. Può trattarsi ad esempio di documenti ufficiali rilasciati da autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit eventualmente effettuati. In ogni caso, l'operatore deve accertarsi che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento di orientamento della comunicazione della Commissione (C/2024/6789).

3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori non PMI a valle e dei commercianti non PMI? (AGGIORNATA)

Gli operatori a valle sono quelli che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati elencati nell'allegato I i cui componenti o ingredienti (la totalità) sono stati precedentemente sottoposti alla dovuta diligenza a norma del regolamento e sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Ad esempio, un produttore di mobili che vende mobili in legno fabbricati con legno che è già stato soggetto agli obblighi del regolamento sulla

deforestazione sarebbe considerato un operatore a valle. I loro obblighi variano a seconda che si tratti o meno di piccole e medie imprese (PMI) (per gli obblighi degli operatori PMI a valle, cfr. domanda 3.5).

I commercianti non PMI sono grandi imprese che mettono a disposizione prodotti interessati sul mercato dell'UE. Ad esempio, una grande catena di supermercati che vende ai consumatori cioccolato che è già stato immesso sul mercato dell'UE da un'altra impresa sarebbe un commerciante non PMI ai sensi del regolamento. I commercianti non PMI sono soggetti alle stesse norme degli operatori non PMI a valle, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento e domanda 3.8. A norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento, gli operatori non PMI a valle (e i commercianti non PMI), nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione, possono fare riferimento alla dovuta diligenza esercitata in precedenza nella catena di approvvigionamento, inserendo il pertinente numero di riferimento per le parti di prodotti interessati che sono già state oggetto di dovuta diligenza.

Obblighi fondamentali

Gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI sono tenuti a:

1. **accertare** che a monte nella catena di approvvigionamento sia stata esercitata la dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento; a tal fine, possono esaminare le informazioni contenute nel sistema di informazione (cfr. dettagli in appresso);
2. **presentare una dichiarazione di dovuta diligenza** e fare riferimento a dichiarazioni di dovuta diligenza precedenti inserendo i numeri di riferimento e i numeri di verifica³ ricevuti dai loro fornitori diretti.

A norma dell'articolo 12, gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI hanno l'obbligo di definire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza per accertare che a monte questa sia stata esercitata.

Verifica dell'esercizio della dovuta diligenza

Gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI **accertano** che a monte sia stata esercitata la dovuta diligenza **raccogliendo i numeri di riferimento e i numeri di verifica** delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate a monte e **verificando la validità dei numeri di riferimento**. Gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI **presentano quindi la propria dichiarazione di dovuta diligenza, facendo riferimento a tutte le dichiarazioni precedenti ricevute dai propri fornitori diretti** (avvertenza: il sistema di informazione di cui all'articolo 33, al momento della presentazione di una nuova dichiarazione di dovuta diligenza, può arrivare a verificare immediatamente e automaticamente la validità di 2 000

³ Ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084, per "numero di verifica" si intende il numero di sicurezza attribuito dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall'utilizzatore del sistema di informazione per garantire una maggiore sicurezza dei dati contenuti nella dichiarazione.

numeri di riferimento di dichiarazioni di dovuta diligenza, cosicché tale obbligo non comporta ulteriori oneri amministrativi).

Ulteriori misure possibili

Dato che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 10, gli operatori e i commercianti non PMI mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento, essi potrebbero, sulla base dei rischi e delle specificità delle loro catene di approvvigionamento, scegliere di adottare ulteriori misure nella fase di verifica dell'esercizio della dovuta diligenza.

Ad esempio, gli operatori e i commercianti non PMI potrebbero controllare la catena delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nonché le informazioni fornite nelle precedenti dichiarazioni di dovuta diligenza per quanto riguarda il paese di produzione, il quantitativo e i codici SA dei prodotti dichiarati e, se disponibili, la geolocalizzazione e le denominazioni scientifiche, al fine di verificare la completezza e la plausibilità delle informazioni fornite in considerazione dei prodotti che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE o esportare. La verifica del corretto esercizio della dovuta diligenza non comporta il controllo sistematico di ogni singola dichiarazione di dovuta diligenza presentata dai fornitori a monte.

Gli operatori non PMI a valle o i commercianti non PMI potrebbero inoltre voler raccogliere e analizzare altre informazioni oltre a quelle contenute nel sistema di informazione. Gli operatori non PMI a valle o i commercianti non PMI potrebbero, ad esempio, utilizzare l'elenco dei paesi o di parti di paesi di cui all'articolo 29, paragrafo 2; consultare le relazioni pubblicate a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dai fornitori non PMI a monte; consultare i risultati di audit condotti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b); oppure chiedere, su base volontaria, ulteriori informazioni ai propri fornitori. In tal modo potrebbero verificare che i propri fornitori diretti, qualora non siano PMI od operatori a monte, dispongano di un sistema di dovuta diligenza operativo e aggiornato, comprendente politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti interessati, al fine di garantire il corretto e regolare esercizio della dovuta diligenza.

Fornitura diretta o indiretta da PMI

I commercianti PMI e gli operatori PMI a valle non sono tenuti a raccogliere informazioni relative all'esercizio della dovuta diligenza e pertanto non hanno l'obbligo giuridico di comunicare ai propri clienti altre informazioni oltre al numero di riferimento e al numero di verifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento. Ciò limita di conseguenza le informazioni disponibili che devono essere raccolte, analizzate e comunicate dagli operatori e dai commercianti che non sono PMI che sono riforniti direttamente o indirettamente da PMI.

Le misure adottate dagli operatori e dai commercianti nel comunicare le informazioni e nell'accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità competenti nelle loro analisi dei rischi.

Gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI non possono immettere o mettere a disposizione sul mercato prodotti interessati o esportarli, se giungono alla conclusione che i prodotti possono essere non conformi o che esiste un rischio non trascurabile di non conformità. Gli operatori o i commercianti a valle, se ottengono o vengono a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste una non conformità, devono informare immediatamente le autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 5.

Nessun obbligo di raccogliere informazioni

In quanto operatori non PMI a valle e commercianti non PMI che devono soltanto accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza, **non sono tenuti a raccogliere le informazioni richieste dall'articolo 9**. La dichiarazione di dovuta diligenza include una dichiarazione in cui si attesta che la dovuta diligenza è stata esercitata, il che implica che le informazioni richieste dall'articolo 9 del regolamento sono state raccolte dall'operatore a monte (cfr. punto 5 dell'allegato II).

Parti di prodotti che non sono state ancora oggetto di dovuta diligenza

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, gli operatori non PMI devono esercitarla in modo completo e presentare la relativa dichiarazione.

3.5. Quali sono gli obblighi degli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)

Si definiscono operatori a valle della catena di approvvigionamento coloro che trasformano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato soggetto alla dovuta diligenza) in un altro prodotto elencato nell'allegato I o esportano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato soggetto alla dovuta diligenza).

Gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento. Essi sono tenuti a ottenere i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza e i numeri di verifica associati ai prodotti e, su richiesta, a metterli a disposizione delle autorità competenti, nonché a metterli a disposizione degli operatori e dei commercianti ai quali forniscono i prodotti interessati. Devono inoltre informare immediatamente le autorità competenti qualora riscontrino un rischio di non conformità e offrire tutta l'assistenza necessaria per facilitare i controlli (articolo 4, paragrafo 4, lettera a), e paragrafi da 5 a 8, del regolamento). Tuttavia, per quanto riguarda le parti di prodotto che sono state già oggetto di dovuta diligenza, non sono tenuti a) né a esercitare la dovuta diligenza per le parti di prodotto che sono già state soggette all'esercizio della dovuta diligenza; b) né a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione (articolo 4, paragrafo 8, del regolamento). Per contro sono comunque tenuti a fornire i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza ottenuti nelle fasi precedenti della catena di approvvigionamento alle autorità competenti, su richiesta e, in caso di reimportazione o esportazione, nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione (articolo 26, paragrafo 4, del regolamento).

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, gli operatori PMI devono esercitare la dovuta diligenza in modo completo e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.6. Gli operatori a valle e i commercianti non PMI della catena di approvvigionamento avranno accesso, nel sistema di informazione, alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nel sistema di informazione dagli operatori a monte? (AGGIORNATA)

Gli operatori a monte potranno decidere se le informazioni di geolocalizzazione, contenute nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nel sistema di informazione, saranno accessibili e visibili agli operatori a valle e ai commercianti non PMI attraverso le dichiarazioni di dovuta diligenza cui si fa riferimento all'interno del sistema di informazione. Anche se non è visibile agli operatori a valle e ai commercianti, la geolocalizzazione è contenuta nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza (come richiesto al punto 3 dell'allegato II) attraverso il riferimento alle dichiarazioni a monte. Per ulteriori informazioni sulla visibilità delle informazioni di geolocalizzazione, cfr. domanda 7.7.

3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dell'UE immette sul mercato dell'UE un prodotto o una materia prima interessati? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Se i prodotti interessati sono immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'UE, a norma dell'articolo 7, la prima persona stabilita nell'Unione che mette tali prodotti a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del regolamento.

Ciò significa che in questo caso vi saranno due operatori ai sensi del regolamento, uno stabilito al di fuori e uno all'interno dell'UE.

La prima persona stabilita nell'Unione che è considerata un operatore ai sensi dell'articolo 7 è soggetta agli obblighi degli "operatori a monte" (cfr. domanda 3.1 per maggiori informazioni). L'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del regolamento non si applicano alla prima persona stabilita nell'Unione; come precisato al considerando 30, lo scopo dell'articolo 7 è che in ogni catena di approvvigionamento dell'Unione vi sia un operatore che sia stabilito nell'Unione e possa essere ritenuto responsabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

Esempio

L'impresa A con sede al di fuori dell'UE importa e immette in libera pratica cacao in grani, un prodotto interessato. L'impresa A fornisce cacao in grani all'impresa B con sede nell'UE. L'impresa A è un operatore con sede al di fuori dell'UE e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza al sistema di informazione. A norma dell'articolo 7 del regolamento, l'impresa B con sede nell'UE è un operatore ed è parimenti tenuta a esercitare la dovuta diligenza e a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione solo se dispongono di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del

Nord (XI), in quanto solo in questo caso dovranno presentare una dichiarazione di dovuta diligenza dopo aver esercitato la dovuta diligenza prima di presentare una dichiarazione doganale. Essi avranno accesso al sistema in qualità di operatore e non di mandatario, in quanto, a norma dell'articolo 2, punto 22), del regolamento, il mandatario deve essere stabilito nell'Unione.

3.8. Quali imprese sono commercianti non PMI e quali sono i loro obblighi?

Un commerciante non PMI è un commerciante che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 30), del regolamento sulla deforestazione, che definisce una piccola e media impresa. Questa disposizione fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

Saranno interessate essenzialmente tutte le imprese di grandi dimensioni che non sono operatori e che commercializzano i prodotti di cui all'allegato I sul mercato dell'Unione, ad esempio le grandi catene di supermercati o di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, gli obblighi dei commercianti che non sono PMI sono gli stessi di quelli degli operatori a valle di grandi dimensioni: a) devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, b) a tal fine, possono avvalersi della dovuta diligenza precedentemente esercitata nella catena di approvvigionamento ma, in tal caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9; c) sono responsabili in caso di violazione del regolamento, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza esercitata o una dichiarazione di dovuta diligenza presentata da un operatore a monte.

3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e che vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti?

Un'organizzazione al dettaglio può essere considerata un "operatore" (se si qualifica come "persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato [dell'UE] o li esporta") o come un "commerciante" (se si qualifica come "la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato") ai sensi del regolamento, a seconda delle specifiche situazioni.

3.10. Quali sono le PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)

Ai sensi dell'articolo 2, punto 30), del regolamento per "piccole e medie imprese" o "PMI" si intendono le microimprese, le piccole e le medie **imprese** ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE per i piccoli, medi e grandi **gruppi** non sono pertinenti ai fini della definizione di PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione.

La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, stabilisce che le **medie imprese** sono "le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250."

Le dimensioni riguardanti le PMI di cui alla direttiva 2013/34/UE si applicano negli Stati membri dell'UE solo dopo essere state recepite nel diritto nazionale. Pertanto, ai fini del regolamento, i criteri dimensionali, modificati dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, si applicheranno alle imprese stabilite nell'Unione europea solo dopo tale recepimento nello Stato membro in cui è stabilita un'impresa.

Va tuttavia osservato che, per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento e l'inizio dell'applicazione del regolamento entro il 30 giugno 2026, è determinante se un operatore è stato costituito come microimpresa o piccola impresa entro il 31 dicembre 2020. Ciò dipende dalla normativa nazionale degli Stati membri dell'UE adottata in attuazione della direttiva 2013/34/UE e dalle soglie dimensionali ivi contenute, in vigore al 31 dicembre 2020.

3.10.1 Sono una PMI esentata dall'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Le imprese non PMI che rifornisco possono comunque chiedermi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)

Non vi è alcun obbligo giuridico per un commerciante PMI o un operatore PMI a valle di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o di accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte; gli operatori PMI a valle possono avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento mentre i commercianti che sono PMI non sono soggetti agli obblighi degli operatori (cfr. articolo 5 del regolamento).

Pertanto le imprese a valle che non sono PMI non possono invocare le disposizioni del regolamento sulla deforestazione per imporre alle PMI di cui sopra di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Va osservato che un'impresa, se sceglie di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, conferma di avere esercitato la dovuta diligenza e di avere riscontrato un rischio nullo o trascurabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (cfr. anche punto 5 dell'allegato II).

3.11. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento? (AGGIORNATA)

Tutti gli operatori mantengono la responsabilità di garantire la conformità del prodotto interessato che immettono sul mercato dell'Unione o esportano. Il regolamento prevede inoltre che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI (a norma dell'articolo 5, paragrafo 1) comunichino tutte le informazioni necessarie lungo la catena di approvvigionamento (articolo 4, paragrafo 7). Per gli operatori PMI a valle, ciò significa che sono tenuti a ottenere i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza associati ai prodotti e, se richiesto, a metterli a disposizione delle autorità competenti. In caso di non conformità, gli operatori non possono immettere il prodotto sul mercato o esportarlo e devono informare immediatamente le autorità competenti qualora riscontrino un rischio di non conformità (articolo 4, paragrafo 4, lettera a), e paragrafi 5 e 8).

Anche i commercianti non PMI mantengono la responsabilità per i prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato dell'UE.

3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi eretti o di diritti di prelievo? (AGGIORNATA)

Gli alberi eretti in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. A seconda dei particolari accordi contrattuali, l'"operatore" al momento del prelievo potrebbe essere il proprietario della foresta o l'impresa titolare del diritto di raccogliere i prodotti interessati, a seconda di chi immette il prodotto sul mercato dell'UE o lo esporta dall'UE. Nel caso in cui una persona concluda un contratto con il quale autorizza l'altra parte del contratto a prelevare il legname, la parte contraente che esegue il prelievo è considerata l'operatore se diventa direttamente e automaticamente proprietaria dei ceppi raccolti per il semplice atto del tagliare gli alberi. Ciò non si verifica quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo il taglio, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr., per analogia, la sentenza C-370/23 del 21 novembre 2024).

3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA)

Gli obblighi di dovuta diligenza si applicano alle "persone" a norma dell'articolo 2, punto 20), del regolamento, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri di un gruppo societario.

Le controllate di un gruppo, come qualsiasi soggetto giuridico, devono fare riferimento alla direttiva 2013/34/UE per determinare se la propria organizzazione è una PMI (cfr. domanda 3.10). Sono dirimenti lo stato patrimoniale, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il numero dei dipendenti della singola persona giuridica, non del gruppo societario nel suo complesso.

Per questo motivo, ciascun soggetto deve creare un account separato e individuale per il proprio operatore economico nel sistema di informazione. Il sistema non consente che un unico account con la funzione operatore o commerciante sia a nome di più imprese e neppure di creare un account operatore economico per un gruppo societario utilizzato da più imprese utilizzatrici.

Tuttavia, a norma dell'articolo 6, gli operatori e i commercianti possono incaricare un mandatario di presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza. Di conseguenza i gruppi societari hanno la possibilità di incaricare uno dei loro membri in qualità di mandatario di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza per conto di tutti i membri del gruppo. Un mandatario può utilizzare un unico account per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza per conto di tutte le entità che rappresenta. Il mandatario deve essere stabilito nell'Unione conformemente all'articolo 2, punto 22). Va osservato che la responsabilità giuridica del rispetto del regolamento rimane in capo ai singoli operatori e commercianti.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione nel sistema di informazione, si rimanda alla guida *Sistema di informazione EUDR - Guida d'uso*⁴.

⁴ La guida d'uso è disponibile al seguente indirizzo: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-and-user-manuals.

3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa stipula contratti con un'altra impresa per la fornitura di prodotti interessati che sono collegati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria, un piccolo negozio o uno stand interni, che si affiancano all'attività principale (NUOVA)

In funzione degli specifici accordi contrattuali, l'impresa responsabile della fornitura dei prodotti interessati da utilizzare nella caffetteria, nel piccolo negozio, nello stand ecc. (che mette a disposizione un prodotto interessato sul mercato dell'UE) è responsabile della loro conformità. Gli obblighi dell'impresa dipendono dal suo status: commerciante non PMI (domanda 3.8) o commerciante PMI (domanda 3.5).

Ad esempio:

- 1) il contraente C è una PMI che, in base al suo accordo contrattuale con il supermercato B, è incaricata dell'acquisto (da un produttore dell'UE) e della fornitura di cioccolato (SA 1806) per i clienti dei punti vendita del supermercato B. In questo caso, il contraente C è un commerciante PMI che è soggetto soltanto agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento, è esente dai requisiti di dovuta diligenza e non mantiene la responsabilità di garantire la conformità del cioccolato;
- 2) il contraente A gestisce ristoranti interni per conto del supermercato B dell'UE che non è una PMI. Il contraente A non è una PMI e, in virtù del suo accordo contrattuale con il supermercato B, è responsabile dell'acquisto e della fornitura di cioccolato (SA 1806) per un ristorante interno nel supermercato B. Il contraente A acquista il cioccolato da un produttore dell'UE, pertanto, in questo caso, il contraente A è un commerciante non PMI responsabile della conformità del cioccolato che mette a disposizione presso le caffetterie. Il contraente A deve accertarsi che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per il cioccolato che vende; sulla base dell'articolo 4, paragrafo 9, può fare riferimento ai numeri delle dichiarazioni di dovuta diligenza a monte. Il supermercato B non è responsabile della conformità del cioccolato;
- 3) il contraente D è un'impresa non PMI che gestisce stand di dolciumi nei punti vendita del supermercato B. Tra i dolciumi vi è il cioccolato (SA 1806). In base ai propri accordi contrattuali, il supermercato B acquista le tavolette di cioccolato da un produttore di un paese terzo e il contraente D si limita a vendere le tavolette di cioccolato per conto del supermercato B senza mai esserne il proprietario. In questo caso, il supermercato B è pertanto un operatore responsabile dell'esecuzione della dovuta diligenza per le tavolette di cioccolato e della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza per ciascuna partita di tavolette di cioccolato. Il contraente D non è responsabile della conformità delle tavolette di cioccolato.

È necessario adempiere agli obblighi del regolamento soltanto quando i prodotti forniti rientrano nel suo ambito di applicazione (domanda 5.13). I prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione, anche se contengono componenti o elementi derivati da materie prime contemplate dal regolamento, non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (domanda 2.1). Esempi di prodotti di questo tipo che non rientrano nell'ambito di applicazione che possono essere forniti dai contraenti sono salsicce e preparazioni simili

a base di carne di bovini (SA 1601) o preparazioni a base di caffè, vale a dire bevande a base di caffè (SA 2101).

3.15. Come sono articolati i ruoli di "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione e di "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)? (NUOVA)

Si tratta di due ruoli distinti:

- il "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione è incaricato di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione per conto di un operatore. Questo ruolo riguarda quindi solo l'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento sulla deforestazione;
- il "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del CDU è incaricato di presentare la dichiarazione doganale per conto di un'altra persona. Questo ruolo riguarda quindi solo gli obblighi doganali previsti dal CDU.

Può accadere che un'impresa offra i servizi sia come "mandatario" che come "rappresentante doganale", ma entrambi i ruoli richiedono due mandati espliciti e diversi e implicano due insiemi distinti di responsabilità nell'ambito di ciascuna disposizione.

Indipendentemente dalle circostanze (a prescindere dal fatto che siano o meno designati anche come "mandatari" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione), i rappresentanti doganali non sono mai un "operatore" ai sensi del regolamento sulla deforestazione, in quanto non immettono sul mercato i prodotti interessati né li esportano.

oooo

4. Definizioni

Le definizioni che seguono sono alla base degli obblighi delle imprese e dei portatori di interessi nei paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'UE, come pure di quelli delle autorità competenti dell'UE.

4.1. Cosa si intende per "deforestazione globale"?

Per "deforestazione globale" si intende la deforestazione in atto in tutto il mondo (sia nell'UE che nei paesi terzi), come definita all'articolo 2 del regolamento (ossia la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta).

La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori che favoriscono i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, due delle maggiori crisi ambientali globali della nostra epoca.

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è l'espansione dei terreni agricoli per produrre materie prime come la soia, le carni bovine, l'olio di palma, il legno, il cacao, la gomma o il caffè. In quanto grande economia e consumatore di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'UE ha pertanto la responsabilità di contribuire a porvi fine.

Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento è inteso a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità imputabili all'UE.

4.2. Cosa si intende per "appezzamento"? (AGGIORNATA)

Il concetto di "appezzamento", oggetto della geolocalizzazione ai sensi del regolamento, è definito dall'articolo 2, punto 27), come "porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte". Ai fini del regolamento, il fattore determinante è l'identificazione dell'appezzamento utilizzato per produrre le materie prime destinate a essere immesse sul mercato dell'UE; non è necessario elencare tutti gli appezzamenti di proprietà di un unico proprietario se alcuni di essi non sono utilizzati per produrre le materie prime contemplate dal regolamento o che non sono destinate a essere immesse sul mercato dell'UE.

Se un unico proprietario possiede più appezzamenti e immette sul mercato prodotti interessati provenienti da tutti questi appezzamenti, è possibile dichiarare tutti gli appezzamenti interessati in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza (cfr. anche domanda 1.14).

4.3. A quali criteri deve essere conforme il legno?

La frase della definizione "a deforestazione zero" di cui all'articolo 2, punto 13), lettera b) ("[...] nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno[...]") distingue il legno dal resto dei prodotti interessati, lasciando intendere che si tratti di un "caso particolare" e mettendo in dubbio l'applicabilità al legno del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento. Il legno deve essere conforme a entrambi i criteri, ossia non deve aver contribuito né alla deforestazione né al degrado forestale o soltanto al degrado forestale?

Per rispettare le prescrizioni del regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e b) deve essere raccolto senza provocare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se nel 2022 un operatore del settore del legno taglia il 20 % della copertura forestale totale e lascia che il terreno si rinnovi naturalmente, il legno raccolto sarebbe conforme al regolamento? Tra 30 anni, quando la foresta si sarà rigenerata, si potrebbe ripetere la stessa

operazione e concludere che la conformità al regolamento sulla deforestazione è stata rispettata?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, punto 7)).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, ai sensi del regolamento, per degrado forestale si intende la trasformazione di determinati tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legno, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

4.5. Come deve essere interpretata l'espressione "senza causare il degrado della foresta di origine" nell'ambito della definizione di "a deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno?

L'elemento della definizione di "a deforestazione zero" che si riferisce specificamente al degrado forestale richiede che il legno sia stato "raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020" (articolo 2, punto 13), lettera b), del regolamento). L'uso del verbo "causare" crea un nesso causale tra la raccolta del legno e il processo di degrado forestale.

Infatti le foreste possono essere danneggiate da altri processi, tra cui i cambiamenti climatici, focolai di malattie, gli incendi, ecc. Queste forme potenziali di degrado forestale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, che riguarda il degrado forestale dovuto alle attività forestali associate alla raccolta del legno e alla successiva rinnovazione della foresta.

I prodotti interessati non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno causato il degrado della foresta di origine. Per valutare se vi sia il rischio che la raccolta causi il degrado della foresta di origine, gli operatori potrebbero tenere conto di tutti i dati e le informazioni disponibili alla data della raccolta, principalmente la legislazione del paese in materia di gestione forestale, i piani di gestione forestale, così come i piani di rimboschimento e le attività previste dopo la raccolta, i piani di ripristino e conservazione, altri tipi di piani, le procedure di gestione ecc.

Se lo stato di degrado della foresta persiste nel tempo, eventuali raccolte future su un appezzamento in cui le operazioni di raccolta del legno hanno provocato il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 non sarebbero "a deforestazione zero" e i prodotti interessati non potrebbero essere immessi sul mercato. Se invece in futuro la foresta si rinnova ed è quindi classificata in una categoria che non sarebbe stata inizialmente considerata rientrante nella definizione di degrado forestale, allora il legno estratto dalle nuove attività di raccolta su tale appezzamento potrebbe essere considerato "a deforestazione zero".

4.6. Come determinare se un prodotto del legno è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo da prendere in considerazione? (AGGIORNATA)

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, punto 7)).

Per "degrado forestale" s'intende: cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di				
1) foreste primarie in			2) foreste rinnovate naturalmente in	
a) foreste piantate	b) piantagioni forestali	c) altri terreni boschivi	a) piantagioni forestali	b) altri terreni boschivi

Ai fini del rispetto dell'elemento relativo al degrado forestale della definizione di "a deforestazione zero", gli operatori dovranno stabilire se, prima del 31 dicembre 2020 incluso, la foresta era di tipo primario o rinnovata naturalmente (i due tipi di foresta a cui si applica la definizione di "degrado forestale"), quindi valutare se le attività forestali associate alla raccolta del legno, nonché le attività previste dopo la raccolta, possano causare o determinare una conversione, o abbiano causato una conversione, in un diverso tipo di foresta equivalente a "degrado forestale".

È importante tenere conto della pertinente legislazione del paese in materia di gestione forestale, compresi i piani di gestione sostenibile delle foreste o il quadro giuridico per la raccolta sostenibile, nonché le informazioni e i dati sullo stato della foresta prima della raccolta, il regime di raccolta e i suoi probabili impatti, i trattamenti di rinnovazione, altre misure pianificate di protezione e ripristino delle foreste e altre informazioni relative ai criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento. La valutazione potrebbe includere la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità forestali che illustra gli obblighi e le condizioni di rimboschimento, gli accordi contrattuali tra le parti o altre informazioni pertinenti ottenute dal proprietario del terreno o dai suoi rappresentanti.

Se vi sono prove indicanti che le attività di raccolta potrebbero causare il degrado forestale*, il prodotto del legno non può essere immesso sul mercato dell'UE, messo a disposizione su di esso o esportato da tale mercato, a meno che tale rischio non sia attenuato e portato a un livello nullo o trascurabile.

Se al momento della raccolta la destinazione finale prevista dell'appezzamento (rimboschimento o conversione) non è nota, vi è il rischio che le attività di raccolta possano causare il degrado della foresta di origine. Pertanto tali prodotti del legno non possono essere immessi sul mercato dell'UE, messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati da esso, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

* Ecco alcuni esempi di situazioni in cui le attività di raccolta potrebbero essere causa di degrado della foresta di origine:

- piani di gestione (o altre informazioni disponibili) indicanti che le attività di raccolta e di rinnovazione proposte potrebbero essere insufficienti a prevenire il degrado forestale ai sensi del regolamento;
- le attività di raccolta svolte si discostano da quelle proposte nel piano di gestione sostenibile delle foreste o da quelle autorizzate dal quadro giuridico del paese;
- il piano di piantumazione e di gestione forestale post-raccolta sembra rispondere ai criteri di foresta "piantata" o di "piantagione forestale", ai sensi del regolamento, oppure
- le misure di rinnovazione previste (ossia impianto o semina) o l'assenza di pianificazione di tali misure.

4.7. Si può ritenere che un prodotto del legno non abbia contribuito al degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che ha subito, dopo il 31 dicembre 2020, cambiamenti strutturali che non sono stati causati da attività di raccolta?

Sì. Se il degrado forestale successivo al 2020 è stato provocato da altri processi quali cambiamenti climatici, focolai di malattie o incendi che non sono collegati alle operazioni di raccolta o alle attività di deforestazione, i prodotti delle attività di raccolta su tali appezzamenti potrebbero comunque essere considerati a deforestazione zero, a condizione che le operazioni di raccolta stesse non causino il degrado della foresta.

In questi casi sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare che qualsiasi cambiamento dello stato della foresta tra i due periodi di tempo non è collegato alla raccolta del legno.

Inoltre, quando lo scopo del taglio degli alberi è la protezione della foresta, ad esempio quando il legno danneggiato è raccolto dopo una tempesta o un incendio, o quando si tagliano alberi infetti per prevenire la diffusione di parassiti e malattie, non si dovrebbe ritenere che la raccolta abbia "causato" il degrado della foresta. In questi casi, sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare la reale finalità della raccolta degli alberi.

4.8. In alcuni casi può accadere che gli elementi comprovanti che le operazioni di raccolta del legno hanno causato un "degrado forestale" non si manifestano per un certo periodo di tempo successivo all'immissione (o messa a disposizione o esportazione) di un prodotto del legno sul mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere ritenuti responsabili di eventi che si verificano dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?

I prodotti del legno interessati sarebbero considerati a deforestazione zero?

I prodotti interessati non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno causato il degrado della foresta di origine nel periodo precedente la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza.

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore si assume la responsabilità del processo di dovuta diligenza e della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b). In questo processo l'operatore deve tenere conto di tutte le informazioni e i dati del caso, anche per quanto riguarda i fattori di rischio di cui all'articolo 10.

Si potrebbe, ad esempio, riscontrare una violazione degli obblighi di dovuta diligenza se la valutazione del rischio effettuata nell'ambito della dovuta diligenza non è stata condotta correttamente, perché non sono state prese in considerazione le informazioni pertinenti o i criteri specifici, compresi i piani post-raccolta per l'appezzamento.

Se si riscontra che la dovuta diligenza non è stata esercitata correttamente, per gli operatori a valle o i commercianti verrebbe meno la possibilità di basarsi su una dichiarazione di dovuta diligenza esistente per i prodotti interessati.

Se la dovuta diligenza è stata invece esercitata correttamente all'epoca e i prodotti interessati erano conformi al momento della loro immissione sul mercato, il loro stato di conformità (e quello dei prodotti derivati) non cambierà in ragione di eventi posteriori all'immissione sul mercato (o all'esportazione) del prodotto che non potevano essere individuati come un rischio potenziale al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò non inciderà neppure sullo stato di conformità dell'operatore.

4.9. La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina deliberati di alberi, che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste?

In alcuni tipi di foreste, l'impianto o la semina deliberati possono essere un metodo efficace e preferito di ripristino delle foreste, anche dopo eventi naturali (ad esempio tempeste, incendi) o a seguito di misure di gestione di specie esotiche invasive, parassiti o malattie, o per favorire la rigenerazione in ambienti sfavorevoli, tra cui suoli poveri, siccità, gelate e nei casi in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono percepibili. Pertanto, mentre la conversione di una foresta primaria o di una foresta rinnovata naturalmente in piantagione forestale costituirebbe un "degrado forestale", la definizione di "piantagione forestale" ai sensi del regolamento esclude "le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rinnovate naturalmente".

Tale eccezione dovrebbe logicamente applicarsi anche alle "foreste piantate".

4.10. Come applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ"?

Come applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ" relativa all'altezza degli alberi e alla copertura arborea nella definizione di "foresta" di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento?

Se la vegetazione boschiva ha (o si prevede che avrà) una copertura arborea superiore al 10 %, caratterizzata da specie arboree di altezza effettiva o prevista pari o superiore a 5 metri, dovrebbe essere classificata come foresta in base alla definizione della FAO. Rientrano ad esempio nella definizione di foresta i popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e un'altezza di 5 metri, ma che si prevede raggiungeranno tali

soglie, così come le aree temporaneamente disboscate la cui destinazione d'uso prevalente resta comunque forestale.

4.11. Quale modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?

Ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento, per deforestazione si intende "la conversione a uso agricolo [...] di una foresta". Qualsiasi altra modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?

Nel regolamento la deforestazione è definita come conversione di una foresta a uso agricolo. La conversione ad altri usi, come lo sviluppo urbano o la realizzazione di infrastrutture, non rientra in tale definizione. Ad esempio il legno raccolto legalmente da una zona forestale per la costruzione di una strada sarebbe conforme al regolamento.

4.12. Una catastrofe naturale potrebbe essere considerata deforestazione?

Nel regolamento, per "deforestazione" si intende la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta, e tale definizione comprende anche situazioni dovute alle catastrofi naturali. La conversione in terreno agricolo (dopo la data limite) di una foresta che ha subito un incendio sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento. In questo caso specifico a un operatore sarebbe vietato approvvigionarsi di materie prime provenienti da quella zona e rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. La ragione di tale divieto non è tuttavia legata all'incendio. Al contrario, se si consente il rinnovo della foresta colpita dall'incendio, non si tratterebbe di deforestazione e l'operatore potrebbe rifornirsi di legname una volta che la foresta sarà ricresciuta.

4.13. Gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi saranno inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA)

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Questa comprende quattro miliardi di ettari di foreste, la maggior parte dell'area geografica abitabile non ancora utilizzata in agricoltura, che include aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi di notevole valore nelle legislazioni nazionali.

Nell'ambito della procedura di riesame di cui all'articolo 34 del regolamento sulla deforestazione, la Commissione valuterà l'impatto di un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad "altri terreni boschivi" e a ecosistemi diversi dalle "foreste".

La conversione di foreste primarie o rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi rientra già nella definizione di "degrado forestale" e i prodotti del legno provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati.

4.14. La coltivazione della gomma è considerata "uso agricolo" ai sensi del regolamento?

Sì, la coltivazione della gomma rientra nella definizione di "piantagione agricola" ai sensi del regolamento, ossia "terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono

al riparo della copertura arborea". Questa definizione comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che la sostituzione di una foresta con una piantagione di gomma sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento.

oooo

5. Dovuta diligenza

5.1. Quali sono i miei obblighi di operatore? (AGGIORNATA)

In linea di massima gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) dovranno istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza, in conformità dell'articolo 12.

L'esercizio della dovuta diligenza si articola in tre fasi.

Nella prima fase dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento sulla materia prima o sul prodotto che intendono immettere (o mettere a disposizione, in caso di commercianti non PMI) sul mercato dell'UE o esportare, anche nell'ambito dei regimi doganali di "immissione in libera pratica" ed "esportazione", nonché le informazioni concernenti, tra l'altro, le quantità, il fornitore, il paese di produzione e gli elementi di prova attestanti la provenienza legale. In questa fase è fondamentale ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima interessata e fornire informazioni pertinenti (prodotto, codice NC, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione) nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il sistema di informazione. Se l'operatore non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, non può immettere sul mercato dell'UE il prodotto interessato in questione o esportarlo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterebbe una violazione del regolamento, con il rischio di incorrere in sanzioni.

Se l'operatore non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, non può immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o esportarli dall'Unione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterebbe una violazione del regolamento, con il rischio di incorrere in possibili sanzioni.

Nella seconda fase le imprese dovranno sottoporre le informazioni raccolte nella prima fase alla valutazione del rischio dei sistemi di dovuta diligenza per verificare e valutare il rischio che prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10 del regolamento. Gli operatori devono dimostrare in che modo hanno verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase dovranno adottare misure di attenuazione adeguate e proporzionate nel caso in cui nella seconda fase riscontrino un rischio di non conformità maggiore, al fine di garantire che tale rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 del regolamento. Tali misure devono essere documentate.

Gli operatori che si approvvigionano di materie prime provenienti interamente da zone classificate come a basso rischio saranno soggetti a obblighi di dovuta diligenza semplificata. A norma dell'articolo 13, essi dovranno comunque raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9 e valutare la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione e il rischio di commistione del prodotto con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi a rischio standard o ad alto rischio, ma non saranno tenuti a procedere a una valutazione del rischio e ad adottare misure di attenuazione del rischio (articoli 10 e 11), a meno che l'operatore non ottenga informazioni pertinenti o ne venga a conoscenza, comprese indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31, secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi a questo regolamento (articolo 13, paragrafo 2). Per maggiori informazioni, cfr. il capitolo 4, lettera b), del documento di orientamento della comunicazione della Commissione (C/2024/6789).

5.2. Chi può incaricare un "mandatario"? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 6 del regolamento, gli operatori e i commercianti possono incaricare un mandatario di presentare per loro conto una dichiarazione di dovuta diligenza. In tal caso gli operatori e i commercianti che non sono PMI manterranno la responsabilità della conformità dei prodotti interessati.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante della catena di approvvigionamento di agire in qualità di mandatario, purché non sia una persona fisica o una microimpresa. In tal caso l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

A norma dell'articolo 2, punto 22), del regolamento, il mandatario deve essere stabilito nell'UE e deve aver ricevuto da un operatore o da un commerciante un mandato scritto.

5.2.1. Chi è un mandatario? Un mandatario può rappresentare più operatori e commercianti? Quali obblighi del regolamento sulla deforestazione può adempiere un mandatario? (NUOVA)

Il mandatario è una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un operatore o di un commerciante presentando per lui una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 6 del regolamento). A norma dell'articolo 2, punto 22), il mandatario deve essere stabilito nell'Unione e ricevere un mandato scritto da un operatore o da un commerciante per poter agire per suo conto. In linea di principio, qualsiasi persona fisica o giuridica (privata o pubblica) stabilita nell'UE può agire in qualità di mandatario, indipendentemente dal fatto che partecipi attivamente o meno a una catena di approvvigionamento.

Quando presentano le dichiarazioni di dovuta diligenza, i mandatarî devono registrarsi nel sistema di informazione e scegliere tra i ruoli "rappresentante operatore" o "rappresentante commerciante". Tali ruoli consentono ai mandatarî di essere autenticati con le proprie

credenziali e di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza per conto dei loro clienti. Un mandatario può essere incaricato da più operatori e commercianti se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti. Al momento della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza, nei campi sono inseriti i dati dell'operatore e del commerciante consentendo così l'identificazione univoca dell'operatore o del commerciante rappresentato:

3. Nome e indirizzo dell'operatore/del commerciante *

Nome: *

Paese: *

Nessun paese selezionato

▼

Indirizzo: *

E-mail:

Telefono:

Identificatore: *

+ Aggiungi identificatore ▼

Mandatario

Nome ?

EUDR Test Operator HU

Valido

Paese

Ungheria

Codice ISO

HU

...

Anche se un mandatario presenta una dichiarazione di dovuta diligenza, l'obbligo di esercitare/accertare la dovuta diligenza resta in capo all'operatore o al commerciante. Di conseguenza l'operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3.

Se è una persona fisica o una microimpresa, un operatore può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario (cfr. articolo 6, paragrafo 3).

5.3. Le imprese possono esercitare la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate?

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo societario (una società madre e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore o il commerciante che immette o mette a disposizione sul mercato dell'UE o esporta un prodotto

interessato è responsabile della conformità del prodotto e della conformità generale al regolamento. Pertanto è suo il nome che deve essere indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza e sua rimane la piena responsabilità ai sensi del regolamento.

5.4. E per quanto riguarda la reimportazione di un prodotto? Quali sono i miei obblighi in materia di dovuta diligenza in caso di reimportazione di un prodotto precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA)

Se reimporta (ossia immette in libera pratica) un prodotto precedentemente esportato dal mercato dell'UE e lo vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica", un operatore è considerato un "operatore a valle".

Il reimportatore che immette un prodotto interessato in libera pratica e quindi lo immette sul mercato è soggetto agli obblighi degli operatori a valle, che dipendono dalle dimensioni del reimportatore.

Se il reimportatore è un operatore PMI, si applica l'articolo 4, paragrafo 8 (cfr. domanda 5.6.1), il che significa che il reimportatore non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza. In dogana, il reimportatore PMI fornisce il numero o i numeri di riferimento ricevuti dal fornitore o dai fornitori nella dichiarazione doganale.

Se il reimportatore non è una PMI, le dichiarazioni di dovuta diligenza già esistenti possono essere utili per accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte conformemente all'articolo 4, paragrafo 9. Il reimportatore non PMI deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima della reimportazione e, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti, deve fornire il numero di riferimento ricevuto per la sua dichiarazione di dovuta diligenza.

Quanto sopra si applica anche quando un prodotto importato contiene prodotti interessati che sono stati precedentemente immessi sul mercato dell'UE e che sono stati oggetto di dovuta diligenza (ad esempio: il cacao in grani è esportato dall'UE verso un paese terzo per la fabbricazione del cioccolato e il cioccolato è successivamente immesso in libera pratica nell'UE).

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

In caso di reimportazione di un prodotto inizialmente immesso sul mercato durante il periodo transitorio (il prodotto in quanto tale o sotto forma di prodotto interessato a monte), come spiegato nella domanda 9.2., la Commissione comunicherà un numero di riferimento di dichiarazione di dovuta diligenza convenzionale che può essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione. Per ulteriori informazioni sul periodo transitorio, cfr. domande da 9.1 a 9.6.

5.5. Quali sono i regimi doganali interessati?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'"immissione in libera pratica" o dall'"esportazione" (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, ecc.) non sono soggetti al regolamento.

5.6. È necessario lo sdoganamento per immettere sul mercato prodotti non fabbricati nell'UE?

In tale contesto una dichiarazione doganale sarebbe un documento sufficiente?

Sì, l'immissione sul mercato di materie prime interessate o di prodotti interessati fabbricati al di fuori dell'UE richiede lo sdoganamento prima dell'immissione sul mercato. In tale contesto, solo una dichiarazione doganale (non una polizza di carico né un altro documento commerciale o logistico) sarebbe considerata una prova adeguata, se può essere direttamente collegata al prodotto in questione.

5.6.1. Come si applica il regolamento alle esportazioni? (NUOVA)

Il regolamento si applica sia alle esportazioni che alle importazioni. Gli operatori che esportano i prodotti interessati dal mercato dell'UE dovranno includere il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella dichiarazione di esportazione. Gli operatori che esportano prodotti fabbricati con materie prime o altri prodotti che sono stati già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza possono anche avvalersi delle semplificazioni pertinenti di cui all'articolo 4 del regolamento (ossia i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 4) (cfr. le informazioni per i prodotti fabbricati nell'UE). In particolare, un operatore PMI a valle che esporta dal mercato dell'Unione può avvalersi dell'articolo 4, paragrafo 8; in tal caso, l'operatore PMI deve fornire alle autorità doganali, nella dichiarazione di esportazione, il numero o i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza ottenuti dagli operatori o dai commercianti precedenti nella catena di approvvigionamento.

5.7. Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATA)

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento per contribuire alla valutazione del rischio, purché la certificazione comprenda le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi previsti dal regolamento. Gli operatori e i commercianti che non sono PMI saranno comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e continueranno a rispondere di eventuali violazioni.

Il documento di orientamento della Commissione europea (C/2024/6789) fornisce ulteriori spiegazioni sul ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell'attenuazione del rischio.

5.8. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?

Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per l'esercizio della dovuta diligenza? I commercianti PMI devono conservare le informazioni sul prodotto interessato che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o che esportano? Quale momento è considerato l'inizio di questo periodo di conservazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori devono raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell'UE delle materie prime e dei prodotti interessati, o della loro esportazione, le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 del regolamento, corredate di elementi di prova. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, gli operatori devono essere in grado di dimostrare come è stata

esercitata la dovuta diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui sia stato individuato un rischio. La documentazione pertinente relativa a tali misure deve essere conservata per almeno cinque anni dopo l'esercizio della dovuta diligenza. Gli operatori devono inoltre tenere un registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema di informazione, che precede la data di immissione del prodotto sul mercato dell'UE o della sua esportazione. A tale riguardo, i commercianti che non sono PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori.

I commercianti PMI devono conservare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di messa a disposizione sul mercato dell'UE dei prodotti interessati.

5.9. Quali sono i criteri per i "prodotti che presentano un rischio trascurabile"?

Il "rischio trascurabile" è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità che non sia conforme all'articolo 3, lettera a) o b), del regolamento.

5.10. I "prodotti che presentano un rischio trascurabile" sono esenti?

Si può ritenere che la definizione di "rischio trascurabile" di cui all'articolo 2, punto 26), del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, preveda una deroga dal regolamento?

No. Gli operatori e i commercianti (che non sono PMI) possono giungere a una conclusione in merito alla presenza di un "rischio trascurabile" (che costituisce una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti interessati o per la loro esportazione) solo **a seguito dell'esercizio della dovuta diligenza** (a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). L'esercizio della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori e dei commercianti ai sensi di questo regolamento e non è soggetto ad alcuna esenzione.

Si noti che l'elemento "rischio trascurabile" non si applica alle materie prime (il regolamento non contiene uno "status di rischio" per ciascuna materia prima).

5.11. Alcune materie prime provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerate come caratterizzate da un "rischio trascurabile"?

L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerati caratterizzati da un "rischio trascurabile"?

No. Cfr. la domanda precedente.

5.12. Al momento del controllo della conformità al requisito "a deforestazione zero", su quale periodo dovrebbero vertere i controlli?

La valutazione per stabilire se la materia prima ha contribuito alla deforestazione è svolta in modo retrospettivo, per determinare se il terreno coltivato era una foresta (ai sensi della definizione di cui all'articolo 2) dopo la data limite del regolamento (ossia il 31 dicembre 2020).

5.13. Quali sono i prodotti per i quali gli operatori e i commercianti sarebbero tenuti a fornire una documentazione nel contesto dei loro obblighi di dovuta diligenza?

La documentazione è richiesta solo per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (codici SA elencati nell'allegato I). Non è richiesta alcuna documentazione per gli articoli prodotti con materie prime che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (ossia che non sono elencate nell'allegato I).

5.14. Quando dovranno presentare le prime relazioni annuali previste dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento gli operatori non PMI? (AGGIORNATA)

Il regolamento sulla deforestazione sarà applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2025 (ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, per le quali la data è il 30 giugno 2026). L'articolo 12, paragrafo 3, impone alle imprese interessate di pubblicare una relazione annuale sulle attività intraprese per conformarsi alle prescrizioni del regolamento. Poiché il 2026 sarà il primo anno di applicazione del regolamento, la prima relazione (relativa al 2026) dovrà essere pubblicata dopo il 30 dicembre 2026.

Le imprese che hanno già comunicato gli elementi pertinenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, nel contesto dei propri obblighi di comunicazione ai sensi di altre normative pertinenti dell'UE (come la direttiva dell'UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità) non sono tenute a ripetere la comunicazione.

5.15. Vi sarà un modello per la dichiarazione di dovuta diligenza che gli attori dei sette settori di materie prime contemplati dal regolamento devono compilare?

Il modello per la dichiarazione di dovuta diligenza degli operatori e dei commercianti è lo stesso per tutti i settori delle materie prime (cfr. allegato II del regolamento) su cui si basa il modulo presente nel sistema di informazione.

5.16. La dovuta diligenza dovrà essere esercitata seguendo un formato o una serie di domande prestabiliti?

No. Gli operatori e i commercianti devono rispettare i loro obblighi in materia di dovuta diligenza conformemente agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento. Il raggiungimento di un livello di rischio nullo o trascurabile è una condizione preliminare per l'immissione/la messa a disposizione/l'esportazione dei prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE.

Si noti che la dovuta diligenza non è una mera formalità. Può quindi dipendere dal contesto specifico e dalla catena di approvvigionamento, a condizione che siano prese in considerazione le diverse fasi del dovere di diligenza descritte nel regolamento (ossia obbligo di informazione, valutazione del rischio e sua attenuazione, conformemente agli articoli 9, 10 e 11).

5.17. Gli operatori e i commercianti (e/o i loro mandatarî) che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema di informazione?

Gli operatori e i commercianti devono registrarsi se sono tenuti a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza a norma del regolamento. In alternativa, possono richiedere i servizi di un mandatario (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema in quanto tale).

5.18. La Commissione pubblicherà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?

Sebbene gli strumenti di immagini spaziali possano aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza (per accertare che un prodotto sia a deforestazione zero) e le autorità competenti degli Stati membri nell'esecuzione dei controlli, il regolamento non impone l'uso di specifici strumenti di immagini satellitari, o soglie per la risoluzione delle immagini satellitari, per documentare l'assenza di deforestazione.

5.19. Con quale frequenza le dichiarazioni di dovuta diligenza devono essere presentate nel sistema di informazione e possono riguardare più spedizioni/partite? E per quanto riguarda le situazioni in cui i prodotti interessati sono immessi sul mercato in successione nell'arco di un certo periodo di tempo? (AGGIORNATA)

Una dichiarazione di dovuta diligenza può riguardare più partite fisiche/spedizioni di più prodotti diversi. In questi casi, l'operatore (o il commerciante non PMI, cfr. articolo 5, paragrafo 1) deve confermare di avere esercitato la dovuta diligenza per tutti i prodotti destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati e di avere riscontrato un rischio nullo o solo un rischio trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), del regolamento (allegato II) e che si assume la responsabilità della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3 (articolo 4, paragrafo 3).

Vi sono inoltre obblighi giuridici e considerazioni pratiche di cui bisogna tenere conto:

1. il quantitativo di tutti i prodotti interessati immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati deve essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c) e tale dichiarazione deve essere presentata prima che la partita/spedizione dei prodotti interessati siano immesse, messe a disposizione sul mercato o esportate (articolo 4, paragrafo 2);
2. una volta che il quantitativo di prodotti oggetto della dichiarazione di dovuta diligenza è stato completamente immesso sul mercato o esportato, lo stesso operatore deve presentare una nuova dichiarazione per le quantità supplementari;

3. a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, gli operatori sono tenuti a riesaminare il proprio sistema di dovuta diligenza una volta all'anno. Pertanto una dichiarazione di dovuta diligenza non deve riguardare spedizioni/partite per un periodo superiore a un anno a partire dal momento della presentazione della dichiarazione. Inoltre un periodo di tempo più lungo potrebbe rendere difficile dimostrare la corrispondenza tra i prodotti dichiarati e i prodotti effettivamente (destinati ad essere) immessi sul mercato o esportati;
4. con una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza per tutti i prodotti interessati, congiuntamente o individualmente, destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati e che il rischio che i prodotti interessati siano non conformi sono nulli o trascurabili. Pertanto, in linea di principio, una dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe riguardare le materie prime che sono già state prodotte, ossia coltivate, raccolte, ottenute o allevate negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione. In altre parole, in linea di principio gli operatori dovrebbero poter collegare una dichiarazione di dovuta diligenza a materie prime esistenti. D'altro canto, non è necessario che il singolo prodotto che sarà immesso sul mercato sia già stato fabbricato: ad esempio, nel caso di una dichiarazione di dovuta diligenza riguardante mobili in legno, mentre gli alberi avrebbero dovuto essere già raccolti al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza per i mobili, non è necessario che i mobili siano già stati fabbricati;
5. le quantità dei prodotti dichiarate nella dichiarazione di dovuta diligenza devono corrispondere alle quantità che sono state sottoposte all'esercizio della dovuta diligenza da parte dell'operatore e che sono destinate a essere immesse o messe a disposizione sul mercato dell'UE o esportate. Ciò implica che un prodotto non deve essere coperto da più dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dalla stessa persona. Se una persona non sa quali prodotti saranno venduti sul mercato dell'UE e quali saranno esportati al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza, è possibile dichiarare tutti i prodotti con una dichiarazione di dovuta diligenza per "esportazione" e conservare la documentazione attestante le quantità corrispondenti. Su richiesta dell'autorità competente, gli operatori devono essere in grado di dimostrare tale corrispondenza nel proprio sistema di dovuta diligenza istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento. A meno che non si applichi la dovuta diligenza semplificata (articolo 13), l'operatore deve dimostrare che il rischio di non conformità (per quanto riguarda il requisito di deforestazione zero e il requisito di legalità) è stato valutato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per tutti i prodotti e che tale rischio è trascurabile per tutti i prodotti dichiarati. Una documentazione adeguata che dimostri la corrispondenza di cui sopra deve essere conservata per cinque anni a decorrere dalla data dell'(ultima) immissione o messa a disposizione sul mercato, e messa a disposizione dell'autorità competente su richiesta (articolo 9). Se la quantità dichiarata nella dichiarazione di dovuta diligenza non è stata completamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata, l'operatore deve tenere registri adeguati che spieghino la differenza tra la quantità dichiarata e la quantità effettivamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata; tali registri devono essere conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta (articolo 9);

6. le dimensioni di una singola dichiarazione di dovuta diligenza con i dati di geolocalizzazione devono rispettare il limite pratico stabilito per il caricamento nel sistema di informazione (25 MB);
7. una dichiarazione di dovuta diligenza riguardante più partite/spedizioni presenta una maggiore complessità, che può aumentare il rischio di non conformità per l'operatore. Questi si assume la piena responsabilità della conformità di tutte le partite/spedizioni e delle informazioni contenute nella dichiarazione di dovuta diligenza, compreso il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. La maggiore complessità può essere rilevante per l'approccio basato sul rischio utilizzato dalle autorità competenti per individuare i controlli da effettuare (articolo 16). Se del caso, a tutti i prodotti interessati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza, compresi quelli contenuti in partite/spedizioni distinte, potrebbero applicarsi misure provvisorie o misure in caso di non conformità.

5.20. Qual è la data ultima per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento l'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che sono conformi all'articolo 3. Lo stesso vale per i commercianti non PMI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Per i **prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione** (importazione) o **che escono dal mercato dell'Unione** (esportazione), il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali. A tal fine, la persona che presenta la dichiarazione doganale (nota come "dichiarante in dogana") include il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella dichiarazione doganale presentata per il prodotto interessato, a norma dell'articolo 26 del regolamento. È pertanto d'obbligo presentare la dichiarazione di dovuta diligenza e ottenere il suo numero di riferimento prima della presentazione della dichiarazione doganale⁵.

Se una dichiarazione di dovuta diligenza riguarda più spedizioni/partite, lo stesso numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza può essere indicato in più dichiarazioni doganali, purché siano rispettati gli obblighi giuridici del regolamento, in particolare quanto ricordato nella domanda 1. È altresì possibile includere più numeri di riferimento di dichiarazioni di dovuta diligenza in un'unica dichiarazione doganale.

Per le materie prime **prodotte all'interno dell'UE**, la data esatta di immissione sul mercato dovrebbe essere considerata il momento in cui il prodotto è fisicamente disponibile sul mercato dell'Unione (ossia la materia prima è stata prodotta e, nel caso di un prodotto derivato, il prodotto è stato fabbricato) ed è fornito sul mercato (per la distribuzione, il consumo o l'uso) e due o più persone fisiche o giuridiche concludono un accordo in cui

⁵ A medio e lungo termine, gli operatori e i commercianti non PMI potranno presentare contemporaneamente le loro dichiarazioni doganali e la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta di una possibilità ancora non applicabile e quindi per il momento non è trattata nel presente documento. A tempo debito saranno messi a disposizione orientamenti e domande specifici in proposito.

l'operatore si impegna a fornire il prodotto interessato. Tale accordo potrebbe prevedere la fornitura a titolo oneroso o gratuito. Ad esempio per quanto riguarda il settore delle foreste, la dichiarazione di dovuta diligenza deve essere **presentata al più tardi** quando sono soddisfatti entrambi gli elementi seguenti: i) i ceppi raccolti sono disponibili e ii) è concluso un contratto di acquisto/fornitura dei ceppi raccolti in cui si concorda la fornitura a un soggetto terzo, ad esempio una segheria.

Tale data è indipendente dal pagamento dei ceppi, dalla data della prima spedizione o dalla data del trasferimento della proprietà.

5.21. Qual è la prima data utile per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento l'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che sono conformi all'articolo 3. Lo stesso vale per un commerciante non PMI e per gli operatori non PMI a valle quando accertano che sia stata esercitata la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 1.

La dichiarazione di dovuta diligenza può essere presentata subito dopo avere esercitato la dovuta diligenza o subito dopo avere accertato che è stata esercitata e non appena sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la presentazione (compresa la quantità che si prevede di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare). Va inoltre osservato che, come indicato nella domanda 5.19, una dichiarazione di dovuta diligenza non dovrebbe riguardare spedizioni/partite per un periodo superiore a un anno dal momento della presentazione della dichiarazione.

5.22. La mia impresa importa nell'UE prodotti interessati che sono poi venduti sul mercato dell'UE a più clienti senza ulteriore fabbricazione o che sono esportati senza ulteriore lavorazione. Devo presentare una dichiarazione di dovuta diligenza due volte (prima dell'importazione e prima della vendita/esportazione)? (NUOVA)

Poiché la dichiarazione di dovuta diligenza per importazione riguarda i prodotti forniti sul mercato dell'UE, nel caso in cui l'importatore venda i prodotti sul mercato dell'UE o li esporti senza ulteriore lavorazione, non è necessario presentare un'altra dichiarazione di dovuta diligenza prima della vendita/esportazione.

Va osservato che per ogni importazione ed esportazione deve essere fornito un numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento. Nel caso di cui sopra, il numero di riferimento creato per l'importazione può essere indicato per l'esportazione di prodotti che non sono stati sottoposti a lavorazione.

oooo

6. Valutazione comparativa e partenariati

6.1. Cosa s'intende per valutazione comparativa dei paesi? (AGGIORNATA)

Il sistema di valutazione comparativa gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (ad alto rischio, a rischio standard e a basso rischio) in base al livello di rischio che in tali paesi si producano materie prime che non sono a deforestazione zero.

I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, paragrafo 2, impone alla Commissione di elaborare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o parti di paesi, che presentano un rischio basso o alto. Tale classificazione sarà basata su un'analisi della valutazione obiettiva e trasparente dei criteri quantitativi e qualitativi, che terrà conto delle più recenti evidenze scientifiche, delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale e delle informazioni verificate sul campo.

6.2. Quale sarà la metodologia impiegata? (AGGIORNATA)

I principi fondamentali della metodologia per la valutazione comparativa sono illustrati nell'allegato del quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2024⁶.

La metodologia della Commissione è saldamente radicata nell'impegno a favore dell'equità, dell'obiettività e della trasparenza. Si basa su criteri quantitativi fondati su prove scientifiche e sugli ultimi dati disponibili riconosciuti a livello internazionale, tratti principalmente dalla valutazione delle risorse forestali mondiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Concentrandosi su questi fattori misurabili, la Commissione garantisce che il processo di classificazione sia basato su dati solidi, adottando nel contempo una metodologia di valutazione qualitativa, ove pertinente.

6.3. Lo sviluppo del sistema di valutazione comparativa a norma del regolamento dell'UE sulla deforestazione è periodicamente presentato nelle riunioni della piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo i portatori di interessi possono contribuire?

In che modo i paesi produttori e gli altri portatori di interessi possono contribuire al processo di valutazione comparativa e come saranno valutate, verificate e utilizzate le informazioni fornite dai paesi produttori e da altri portatori di interessi?

A norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Tale dialogo permetterà ai paesi partner di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di collaborare a stretto contatto con l'UE in vista del completamento della classificazione.

⁶ C/2024/6604, [EUR-Lex - 52024XC06604 - IT - EUR-Lex](#).

6.4. I paesi possono condividere i dati pertinenti con la Commissione? (AGGIORNATA)

I paesi possono condividere con la Commissione i dati che ritengono pertinenti per l'attuazione di questo regolamento (come i dati sui tassi di deforestazione e degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo al di fuori del quadro del dialogo specifico previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento?

Sebbene questo regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che lo desiderano sono liberi di condividere tali dati con l'UE in qualsiasi momento a partire dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di questo regolamento sulla valutazione comparativa o in un contesto diverso.

Inoltre la Commissione dialoga con molti paesi, in particolare quelli che hanno un commercio significativo con l'UE di materie prime contemplate dal regolamento. Tali dialoghi rappresentano anche un'opportunità per condividere dati e informazioni pertinenti.

6.5. Saranno presi in considerazione i rischi connessi alla legalità?

La valutazione comparativa terrà conto dei rischi connessi alla legalità, nonché della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate/prese in considerazione durante il processo di valutazione comparativa?

L'elenco dei criteri per la valutazione comparativa è definito all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi della valutazione obiettiva e trasparente, basata sui criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e di degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate e c) le tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

Come previsto dal regolamento, la valutazione può anche tener conto di altri criteri, tra cui: a) le informazioni fornite dai governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti tra il paese in questione e l'Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale; c) l'esistenza di strumenti legislativi nazionali volti a combattere la deforestazione e il degrado forestale e la garanzia del loro rispetto; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva garanzie del rispetto delle leggi a tutela dei diritti dei popoli indigeni; g) sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati; ecc.

6.6. Quale sostegno viene fornito ai paesi produttori e ai piccoli proprietari terrieri? (AGGIORNATA)

Come vengono sostenuti i paesi produttori e i piccoli proprietari terrieri affinché producano prodotti conformi al regolamento? In che modo possiamo garantire che i piccoli proprietari terrieri non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando il dialogo con i paesi partner, tanto con i paesi consumatori quanto con quelli produttori, al fine di combattere congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso un'iniziativa Team Europa (TEI) globale sulle catene del valore a deforestazione zero. I partenariati e i meccanismi di cooperazione nell'ambito della TEI sosterranno i paesi nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale laddove sia stata individuata un'esigenza specifica e vi sia una richiesta di cooperazione, ad esempio per consentire ai piccoli proprietari terrieri e alle imprese di garantire una collaborazione esclusiva con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già finanziato progetti finalizzati alla diffusione di informazioni, alla sensibilizzazione e alla risoluzione di questioni tecniche attraverso seminari destinati ai piccoli proprietari terrieri nei paesi terzi più colpiti.

Cfr. regolamento sulla deforestazione come opportunità per i piccoli proprietari terrieri.

6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa? (AGGIORNATA)

Come interagiscono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa: il polo, il progetto "Agricoltura sostenibile per gli ecosistemi forestali" (SAFE), i progetti e gli strumenti FPI previsti in questo contesto, ma anche quelli pertinenti nel contesto più ampio, ad esempio a livello regionale? In che modo saranno evitati doppioni?

L'iniziativa Team Europa sulle catene del valore a deforestazione zero è uno sforzo congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri volto a sostenere le ambizioni globali di dissociare la produzione agricola dalla deforestazione in partenariato con vari portatori di interessi in Africa, Asia e America latina (bilancio attuale 86 milioni di EUR). Attraverso le attività e i progetti faro di questa iniziativa, l'UE e i suoi Stati membri promuovono la transizione inclusiva e giusta verso catene del valore sostenibili, in particolare per i piccoli proprietari terrieri e i paesi a basso reddito. A tal fine aiutano i governi partner a creare condizioni quadro favorevoli affinché le imprese adottino misure per ridurre al minimo la deforestazione, a ridurre i rischi in catene del valore complesse e ad attirare gli investimenti del settore privato nelle imprese agroalimentari sostenibili. L'iniziativa sostiene inoltre i piccoli proprietari terrieri nella conservazione delle foreste e aiuta le popolazioni indigene e le comunità locali a tutelare i loro diritti.

Il polo di questa iniziativa Team Europa ("Polo deforestazione zero") fornisce ai paesi partner informazioni e attività di sensibilizzazione in merito alle catene del valore a deforestazione zero e gestisce le conoscenze al fine di coordinare i pertinenti progetti preesistenti dell'UE e degli Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi della TEI. In tal modo è possibile allineare in maniera più efficace le diverse attività della TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, individuare le lacune ed evitare le ridondanze.

Il progetto **Agricoltura sostenibile per gli ecosistemi forestali (SAFE)**⁷ è il pilastro più importante della TEI per quanto riguarda la cooperazione (bilancio attuale di 65 milioni di EUR). Il progetto SAFE è attualmente in fase di attuazione in Brasile, Ecuador, Indonesia, Zambia, Repubblica democratica del Congo (RDC), Vietnam, Perù, Uganda, Camerun e Burundi. Il progetto SAFE sarà ulteriormente potenziato per coprire un maggior numero di

⁷ [factsheet-tei-deforestation-free-value-chains-05122023_en.pdf](#).

paesi attraverso i prossimi contributi finanziari degli Stati membri. Il progetto si concentra sul sostegno ai piccoli proprietari terrieri nella transizione verso catene del valore sostenibili e a deforestazione zero, nonché sull'assistenza ai paesi produttori nella creazione di un contesto favorevole che consenta di conservare e ampliare l'accesso al mercato dell'UE. L'attuale durata del programma SAFE va dal 2024 al 2028 e può essere estesa attraverso i contributi degli Stati membri alla TEI sulla deforestazione.

Lo **Strumento tecnico per le catene del valore a deforestazione zero** è uno strumento flessibile, disponibile su richiesta, che fornisce ai paesi produttori competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri. Queste attività sono strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate ai progetti preesistenti e a SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare doppi.

6.8. In che modo l'iniziativa Team Europa si collega alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità? (AGGIORNATA)

Il Polo TEI collaborerà strettamente con l'helpdesk dell'UE, di prossima creazione, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole e i piccoli proprietari terrieri che saranno interessati sia dal regolamento sulla deforestazione che dalla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

6.9. Come possiamo attenuare il rischio che gli operatori evitino determinate catene di approvvigionamento o alcune regioni e paesi produttori considerati "ad alto rischio"?

Gli operatori che si approvvigionano da paesi o parti di paesi considerati a rischio standard e ad alto rischio sono soggetti agli obblighi ordinari in materia di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le spedizioni da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti (il 9 % degli operatori che si approvvigionano da zone ad alto rischio). Pertanto non sono giustificati né attesi cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento. Inoltre la classificazione come paese ad alto rischio comporterà l'avvio di un dialogo mirato con la Commissione al fine di affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio di tale paese.

6.10. Come sarà garantita la trasparenza dall'UE?

Il processo che conduce al sistema di valutazione comparativa sarà trasparente. Sulla piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione, alla quale partecipano numerosi paesi terzi, insieme ai 27 Stati membri dell'UE, si terranno regolari aggiornamenti e consultazioni sulla metodologia per la valutazione comparativa. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata.

Inoltre, in conformità degli obblighi previsti dal regolamento, la Commissione avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali (prima di procedere alla classificazione), con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò consentirà di evitare l'annuncio improvviso di status di rischio e sarà possibile avviare

un dialogo più approfondito. Tale dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti.

ooo

7. Attuazione digitale (il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione)

7.1. Cosa s'intende per sistema di informazione e per "sportello unico dell'UE"? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione è il sistema informatico che contiene le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti per conformarsi alle prescrizioni del regolamento. Il sistema di informazione è operativo e fornisce agli utilizzatori le funzionalità elencate all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento. Le sue funzionalità sono stabilite più in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione.

L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, istituito dal regolamento (UE) 2022/2399, fornisce un quadro in grado di assicurare l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e quelli non doganali, come il sistema di informazione istituito dall'articolo 33 del regolamento. La componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, nota come sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU CSW-CERTEX), interconetterà il sistema di informazione con i sistemi doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati presentati alle autorità doganali e non doganali dagli operatori economici. Lo sportello unico dell'UE per le dogane garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità cui spetta far applicare le formalità non doganali, anche nel settore della protezione dell'ambiente.

7.2. Di quali garanzie di sicurezza dei dati disporranno? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in termini di protezione dei dati e garanzie di cibersicurezza. In linea con la politica di apertura dei dati dell'Unione, la Commissione deve rendere accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. Tali serie di dati saranno adeguatamente aggregate e rese anonime.

7.3. Quali sono le modalità di registrazione per gli operatori e i commercianti? (AGGIORNATA)

Che cosa possono utilizzare gli operatori e i commercianti come numero di identificazione/numero di registrazione dell'impresa per il sistema di informazione? In che modo devono registrarsi nel sistema di informazione gli operatori/commercianti nazionali che non dispongono di numeri EORI e che potrebbero non avere partite IVA?

Gli operatori che importano o esportano le materie prime e i prodotti interessati devono fornire il proprio **numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)** valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (XI) al momento della registrazione in TRACES NT. Gli operatori/commercianti nazionali che non dispongono di un numero EORI possono registrarsi mediante uno degli altri identificativi supportati da TRACES, quali il numero di partita IVA, il numero nazionale dell'impresa o il numero di identificazione fiscale, che consentono l'identificazione unica e individuale dell'operatore o del commerciante.

7.4. Il sistema può memorizzare dati utilizzati di frequente? (AGGIORNATA)

Sarà possibile "memorizzare" dati utilizzati di frequente (ad esempio codici SA e nomi scientifici utilizzati di frequente) nel sistema di informazione, in modo che possano essere facilmente inseriti automaticamente e non debbano essere nuovamente inseriti per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza?

Al momento il sistema di informazione non prevede questa funzionalità. Sarà tuttavia possibile duplicare le dichiarazioni di dovuta diligenza già redatte o presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Spetterà agli operatori e ai commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantirne la conformità. È inoltre previsto un pulsante "importare" che consentirà agli operatori economici di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file GeoJSON predefinito.

7.5. Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione funge da repertorio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1. Dal momento che la sua funzione primaria non è la mappatura delle coordinate geografiche, il sistema non fornisce software o strumenti per individuare le coordinate di geolocalizzazione.

Il sistema di informazione utilizza Open Street Map (OSM) come fonte per archiviare informazioni geografiche relative a vari paesi inseriti nel sistema. Non è però uno strumento completo del sistema di informazione geografica (GIS) con funzionalità avanzate come immagini satellitari di background. Il sistema offre funzionalità per selezionare, inserire, adeguare e visualizzare le coordinate di geolocalizzazione. Sebbene il sistema di informazione fornisca agli utilizzatori una piattaforma per gestire i propri dati di geolocalizzazione, gli

utilizzatori che lo desiderano possono verificare l'accuratezza delle loro informazioni di geolocalizzazione utilizzando altri strumenti e risorse, tra cui servizi cartografici online gratuiti.

7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, il ritiro o la modifica di una dichiarazione di dovuta diligenza presentata è possibile nelle 72 ore successive alla messa a disposizione dell'utilizzatore, nel sistema di informazione, del numero di riferimento per la dichiarazione di dovuta diligenza. Il ritiro o la modifica non sarà possibile se il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, utilizzato come riferimento in un'altra dichiarazione di dovuta diligenza, se il prodotto corrispondente è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato o, se l'operatore o il commerciante ha ricevuto la notifica dell'intenzione di svolgimento di un controllo riguardo la dichiarazione di dovuta diligenza, e per il periodo del controllo.

7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione conservati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Avranno accesso ai dati di geolocalizzazione presentati dagli operatori e dai commercianti le autorità cui spetta fare applicare il regolamento sulla deforestazione e che verificano le informazioni trasmesse dagli operatori e dai commercianti a norma del medesimo. Potranno inoltre accedervi i membri della catena di approvvigionamento che hanno accesso alla dichiarazione di dovuta diligenza tramite il numero di riferimento e il numero di verifica, se l'utilizzatore che ha presentato la dichiarazione ha acconsentito a rendere visibile la geolocalizzazione.

7.8. Quale formato di dati occorre utilizzare per caricare la geolocalizzazione nel sistema di informazione?

Gli operatori possono inserire le geolocalizzazioni nel sistema di informazione manualmente oppure caricandole in un file. Il formato dei file supportati nel sistema di informazione è GeoJSON. Il sistema di informazione supporta attualmente il formato di coordinate WGS-84, con proiezione EPSG-4326.

7.9. Il sistema di informazione è pronto? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento è stato avviato il 4 dicembre 2024. La registrazione (per gli utilizzatori del sistema) è possibile da novembre 2024.

Il sistema di informazione sarà perfezionato nel corso del tempo con il progredire della sua implementazione.

7.10. Se tratto solo materie prime che sono già importate nell'UE e che hanno un numero di riferimento di dichiarazione di dovuta diligenza, devo creare un nuovo numero di dichiarazione di dovuta diligenza come operatore a valle o commerciante? (NUOVA)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento non devono esercitare la dovuta diligenza né presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione per i prodotti che sono già stati oggetto di dovuta diligenza e per i quali una dichiarazione è già stata presentata. Anche i commercianti non PMI non sono tenuti a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, gli operatori non PMI e i commercianti non PMI a valle della catena di approvvigionamento devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per i prodotti interessati che forniscono sul mercato dell'Unione o esportano, ma in tale dichiarazione possono fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate, dopo aver accertato che questa è stata esercitata (cfr. domanda 3.4).

7.11. Il sistema di informazione è sempre disponibile o ci saranno periodi ricorrenti di indisponibilità? (NUOVA)

Il sistema di informazione è un dominio dedicato nell'infrastruttura TRACES, concepito per garantire un'elevata disponibilità e un'accessibilità continua. Al fine di mantenere prestazioni ottimali, sono previsti brevi periodi di manutenzione per introdurre gli aggiornamenti necessari. Tali aggiornamenti sono annunciati nella sezione Notizie con congruo anticipo e sono pianificati per evitare impatti sull'esperienza degli utilizzatori.

7.12. Quali sono i limiti di inserimento dei dati della dichiarazione di dovuta diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utilizzatore può inserire in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)

Una dichiarazione di dovuta diligenza è composta da vari campi di dati. I dati relativi al prodotto sono organizzati e raggruppati in base ai prodotti interessati, che sono identificati dai codici SA. Una singola dichiarazione di dovuta diligenza può contenere al massimo 200 righe di prodotti interessanti (riquadro arancione). Ciascuna riga dedicata a un prodotto interessato può contenere al massimo quanto segue: 500 righe per registrare le coppie di nomi scientifici/nomi comuni (riquadro blu) e 1 000 righe per registrare il "luogo di produzione" (riquadro verde), che contengono anche tutte le coordinate di geolocalizzazione relative agli appezzamenti in cui il prodotto interessato è stato prodotto nel paese di produzione pertinente. I campi "Nome del produttore" e "Descrizione del luogo di produzione" sono campi facoltativi in cui l'utilizzatore può inserire informazioni per consultazione interna. Come regola aggiuntiva, una singola dichiarazione di dovuta diligenza può contenere 10 000 "Luoghi di produzione" in totale.

6. Materie prime o prodotti

		Massa netta (kg)	Volume (m³)	Unità supplementari	Area (ha)
Totali:		123.34	419.32	0	4.00

44

4401

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili

Descrizione delle materie prime o dei prodotti *		Massa netta (kg) *	Volume (m³)	Unità supplementari	Area totale (ha)
Head puud		123.34	419.32	Sei ▼	4.00

#	Denominazione scientifica	Nome comune
1	Abies sibirica	Sapin

Esporta

1

Nome del produttore

Paese di produzione *

Area totale (ha):

EPMK

Estonia (EE)

4.00

#	Descrizione del luogo di produzione	Area (ha) *	Tipo *	Azioni
1		4	Punto	

Per quanto riguarda i numeri di riferimento e i numeri di verifica, ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza può fare riferimento al massimo a 2 000 altre dichiarazioni di dovuta diligenza.

Una persona fisica o giuridica registrata nel sistema di informazione può mantenere un massimo di 50 dichiarazioni di dovuta diligenza in stato di bozza nello stesso momento.

7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON costituito da più coordinate in più paesi? (NUOVA)

Se un prodotto interessato è fabbricato in più paesi, l'utilizzatore deve inserire le coordinate di geolocalizzazione separatamente per ciascun paese, come richiesto dall'allegato II, punto 3, del regolamento.


A titolo esplicativo di questa disposizione, si consideri un prodotto fabbricato su due appezzamenti, uno in Belgio e uno in Ungheria. In questo caso, l'utilizzatore deve aggiungere i luoghi di produzione separatamente per ciascun paese e inserire un "luogo di produzione" con le relative coordinate di geolocalizzazione per gli appezzamenti per Belgio e Ungheria separatamente.

+ Aggiungi luogo di produzione

Import Esporta

1

Nome del produttore
Fattoria 1

Paese di produzione *
 Ungheria (HU)

Area totale (ha):
5.69

Descrizione del luogo di produzione
1 Nemetker 1


Area (ha) *
5.69

Tipo *
Poligono

Azioni
x +

2

Nome del produttore
Fattoria 2

Paese di produzione *
 Belgio (BE)

Area totale (ha):
13.16

Descrizione del luogo di produzione
1 Labliau 1

Area (ha) *
13.16

Tipo *
Poligono

Azioni
x +

7.14. Per quanto tempo i dati delle dichiarazioni di dovuta di diligenza saranno conservati nel sistema di informazione? È necessario esportare e salvare dati a fini di archiviazione? (NUOVA)

La conservazione dei dati personali è limitata a 10 anni dall'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione. Tale periodo di conservazione può essere ulteriormente prolungato su richiesta individuale degli utilizzatori del sistema di informazione o delle autorità competenti ove sia necessario affinché questi possano adempiere alle proprie responsabilità e ai propri obblighi ai sensi del regolamento. In linea con ciò, anche i dati che, in base alla definizione, non costituiscono dati personali sono conservati e accessibili nel sistema di informazione per un periodo di 10 anni.

Gli utilizzatori del sistema di informazione hanno la possibilità di esportare il contenuto di una dichiarazione di dovuta diligenza in un file PDF e di estrarre le coordinate di geolocalizzazione in un file separato per integrare le registrazioni a fini interni.

7.15. Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione attraverso il numero di riferimento nel sistema di informazione? (NUOVA)

L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento non comporta l'obbligo giuridico di condividere le informazioni di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento, in quanto accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte non implica necessariamente il controllo di ogni singola dichiarazione di dovuta diligenza (cfr. domanda 3.4).


La condivisione dei dati tra le parti interessate non è limitata al sistema di informazione. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza possono essere condivise con altri mezzi al di fuori del sistema. Le parti sono libere di organizzare la condivisione dei dati in modo da soddisfare le loro esigenze, nel rispetto della legislazione dell'UE e nazionale applicabile.

7.16. Cosa succede se il file della dichiarazione di dovuta diligenza supera la dimensione massima di 25 MB? (NUOVA)

Un file con una dimensione massima di 25 MB consente in totale più di 1 milione di punti di geolocalizzazione o di vertici di poligono.

Nel caso in cui la dimensione totale del file superi il limite di 25 MB, esistono diversi modi per ridurre le dimensioni. Si raccomanda di fornire punti anziché poligoni per le superfici inferiori a quattro ettari e per i prodotti della catena di approvvigionamento dei bovini. Inoltre gli utilizzatori possono scegliere una risoluzione che riduce i dettagli dell'approssimazione pur rimanendo una rappresentazione legittima e completa, ad esempio fornendo un punto solo all'inizio e alla fine di una linea retta che rappresenta un lato dell'area o fornendo punti di intersezione significativi anziché punti ogni 0,5 metri per approssimare una linea.

In pratica, quando si descrive una forma rettangolare, una geolocalizzazione può essere descritta, ad esempio, con 7 punti di intersezione anziché 168:



Esistono soluzioni gratuite o commerciali per semplificare e comprimere file di poligono. Inoltre gli utilizzatori dovrebbero cercare di individuare con precisione il luogo d'origine dei propri prodotti e di limitare al minimo le dichiarazioni in eccesso. Ulteriori informazioni e soluzioni riguardanti i principali problemi tecnici sono disponibili nella descrizione del file GeoJSON⁸.

7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello previsto dal regolamento? (NUOVA)

A norma dell'articolo 2, punto 28), le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite usando almeno sei cifre decimali, sia per le coordinate di latitudine che di longitudine. Quando l'utilizzatore carica file di geolocalizzazione nel sistema di informazione, il sistema convalida automaticamente il numero di cifre. Per facilitare il caricamento dei dati, il sistema consente una certa flessibilità e porta automaticamente il numero di cifre a sei: i) se il numero delle cifre fornite è inferiore a sei, compila le restanti cifre con zeri, oppure ii) se il numero di cifre è superiore a sei, ignora le cifre non pertinenti per ridurre la dimensione del file caricato.

⁸ https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?prefLang=it#the-eudr-information-system.

7.18. All'atto dell'importazione o dell'esportazione di prodotti, deve essere dichiarata la massa netta, anche se il prodotto è solitamente commercializzato usando altre unità? (NUOVA)

Conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento sulla deforestazione, per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione in regime doganale di "immissione in libera pratica" o che escono dal mercato dell'Unione in regime doganale di "esportazione", il quantitativo deve essere espresso in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Le unità supplementari sono altresì obbligatorie quando sono definite in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza. Questi valori fanno parte anche della dichiarazione doganale.

7.19. La dichiarazione di dovuta diligenza può contenere un testo non in inglese (ad esempio, fornito nella lingua dello Stato membro)? (NUOVA)

Per superare le barriere linguistiche, oltre all'inglese, il sistema di informazione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Molti campi e opzioni sono forniti in elenchi a tendina tradotti, consentendo agli utilizzatori di selezionare le informazioni nella loro lingua preferita. Molte delle informazioni richieste possono essere inserite utilizzando valori numerici o codificati, riducendo al minimo la necessità di traduzione.

Per garantire procedure agevoli e una comunicazione efficiente con le autorità competenti, si raccomanda agli utilizzatori di usare la lingua ufficiale dello Stato membro che gestirà la dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò faciliterà la piena comprensione e il trattamento delle informazioni fornite.

7.20. È necessario creare una dichiarazione di dovuta diligenza distinta per ciascun mercato verso il quale il prodotto è esportato? (NUOVA)

Quando si presenta una dichiarazione di dovuta diligenza per l'"esportazione" non è necessario inserire il paese di destinazione. Pertanto non è necessario presentare una dichiarazione di dovuta diligenza distinta nel caso di più paesi di destinazione.

7.21. È necessario inserire il numero di riferimento associato al regolamento sulla deforestazione nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È obbligatorio ai fini dello sdoganamento per le importazioni/esportazioni? (NUOVA)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza associato al prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce deve essere messo a disposizione delle autorità doganali. Per adempiere tale obbligo, gli importatori o gli esportatori del prodotto devono includere i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associati nella dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda altri documenti di spedizione, anche per i trasporti intra-UE, il regolamento sulla deforestazione non contiene alcuna disposizione specifica che imponga l'inserimento di numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o di altre informazioni.

7.22. La "massa netta" riportata in una dichiarazione di dovuta diligenza si riferisce alla massa dell'intero prodotto, o solo alla porzione della materia prima interessata all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (ossia il prodotto più la paletta di carico/l'imballaggio)? (NUOVA)

Ai fini della dichiarazione di dovuta diligenza, la massa netta si riferisce al peso dell'intero prodotto in quanto tale, esclusi i materiali di imballaggio (cfr. la domanda 2.5 sull'imballaggio). In altri termini, si tratta del peso del prodotto senza tener conto del peso del contenitore, del confezionamento o di altri materiali di imballaggio utilizzati durante il trasporto o il magazzinaggio.

7.23. Attraverso il sistema di informazione possono essere condivise informazioni supplementari, ad esempio documenti legali? (NUOVA)

Il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione non ha funzioni per condividere la documentazione nella catena di approvvigionamento oltre agli elementi di dati di cui all'allegato II del regolamento.

Sebbene gli utilizzatori possano trasmettere informazioni supplementari all'attenzione delle autorità competenti, tali informazioni non sono visibili ad altri membri della catena di approvvigionamento che potrebbero fare riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza in questione. Ciò significa che eventuali informazioni supplementari fornite dagli utilizzatori saranno accessibili solo alle autorità competenti e non saranno condivise con altre parti della catena di approvvigionamento.

7.24. Qual è il livello dei codici SA che devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (NUOVA)

Nel redigere una dichiarazione di dovuta diligenza, l'utente deve inserire i codici SA dei prodotti soggetti alla presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza. È obbligatorio dichiarare i codici SA almeno fino al numero di cifre di cui all'allegato I del regolamento. Gli utilizzatori possono superare il livello obbligatorio di cifre e dichiarare codici SA più dettagliati arrivando fino a 6 cifre. Ad esempio, è possibile selezionare il codice SA 1201 per "*Fave di soia, anche frantumate*", ma è anche possibile indicare le sottovoci a 6 cifre.

—	12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI	
—	1201	Fave di soia, anche frantumate	<input type="checkbox"/>
+	1201 90	altre	<input type="checkbox"/>
+	1201 10	destinate alla semina	<input type="checkbox"/>

Analogamente, se l'allegato I del regolamento contiene un codice SA di 6 cifre, l'utilizzatore non può selezionare la voce SA a 4 cifre o meno.

7.25. È possibile verificare la validità dei numeri di riferimento e di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione? (NUOVA)

Sì, è possibile verificare la validità del numero di riferimento e dei numeri di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza all'interno del sistema di informazione. L'operatore o il commerciante interessato deve accedere al sistema di informazione e creare una dichiarazione di dovuta diligenza in bozza. Occorre sottolineare che non è necessario presentare la dichiarazione di dovuta diligenza per utilizzare questa funzione. Quando l'utilizzatore redige una dichiarazione di dovuta diligenza e la salva, per la dichiarazione compare la scheda "Dichiarazioni di riferimento". In questa scheda l'utilizzatore può inserire i numeri di riferimento e i numeri di verifica, disponibili anche utilizzando file CSV. Una volta inseriti i valori, il sistema controlla la validità dei numeri di riferimento e dei numeri di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza e fornisce un riscontro sulla loro validità. In questa fase il contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza di riferimento può essere anche consultato dagli utilizzatori che sono in possesso sia del numero di riferimento che del numero di verifica.

7.26. Perché è possibile caricare i dati di geolocalizzazione solo con file in formato GeoJSON? (NUOVA)

GeoJSON è uno standard generale ed è l'unico sistema non proprietario che consente la presentazione delle proprietà supplementari necessarie e in cui è applicato un sistema di coordinate molto specifico. L'uso di più formati nel sistema di informazione aumenterebbe il rischio di informazioni errate o inesatte. L'uso esclusivo di GeoJSON è stato annunciato nell'aprile 2024, consentendo a tutti i portatori di interessi di predisporre di conseguenza i rispettivi sistemi.

7.27. Qual è l'elenco di nomi scientifici usato dal sistema di informazione? È sufficiente indicare solo un genere o bisogna menzionare una specie specifica? La denominazione scientifica è obbligatoria per tutti i prodotti in corrispondenza della materia prima "legno", come la pasta di legno o i prodotti di carta? (NUOVA)

L'allegato II del regolamento prevede l'introduzione di nomi scientifici solo per i prodotti provenienti dalla catena di approvvigionamento del legname. Su base volontaria è possibile inserire nomi scientifici anche per altre materie prime e altri prodotti. Il sistema supporta l'inserimento di nomi scientifici con l'uso della banca dati dell'EPPO (banca dati globale dell'EPPO).

Il regolamento menziona il "*nome comune della specie e [la] denominazione scientifica completa*" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e la "*denominazione scientifica completa*" nell'allegato II, punto 2. Questa disposizione è ulteriormente confermata nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, che prevede che "*[s]e il prodotto contiene o è stato fabbricato utilizzando legno, gli utilizzatori del sistema di informazione inseriscono nella dichiarazione di dovuta diligenza i nomi comuni e i nomi scientifici completi delle specie di legno contenute nel prodotto o con cui il prodotto è stato fabbricato*". Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti elencati nell'allegato I sotto la voce materia prima "Legno". Se un fornitore a monte ha inserito i nomi scientifici delle


specie di legno con cui il prodotto è fabbricato e la dichiarazione di dovuta diligenza è utilizzata come dichiarazione di dovuta diligenza di riferimento, non è necessario reinserire i nomi scientifici dei prodotti interessati.

7.28. È necessario reinserire i nomi scientifici quando si fa riferimento a un'altra dichiarazione di dovuta diligenza? (NUOVA)

Poiché il fornitore a monte ha inserito i nomi scientifici delle specie di legno con cui sono stati fabbricati i prodotti in legno dichiarati, se tale dichiarazione di dovuta diligenza è usata come dichiarazione di dovuta diligenza di riferimento, non è necessario reinserire i nomi scientifici dei prodotti interessati.

7.29. Quali sono le prescrizioni relative all'account di operatore economico per una persona che svolge molteplici ruoli, ad esempio operatore, commerciante e che agisce in qualità di mandatario? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account di operatore economico dedicato all'interno del sistema di informazione? (NUOVA)

All'interno del sistema di informazione in TRACES, un unico account di operatore economico può essere utilizzato da una persona fisica o giuridica (ad esempio un'impresa), ma è possibile aggiungere più ruoli all'account dell'operatore economico in questione. Ciò consente al titolare dell'account di operatore economico di svolgere diverse funzioni, tra cui la presentazione di dati in qualità di operatore, commerciante o mandatario, se necessario.



7.30. Cosa fare in caso di problemi di natura informatica del sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Consultare il sito web del sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione: https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?prefLang=it che fornisce la documentazione pertinente per navigare in modo efficiente nel sistema, compresa la guida d'uso, video dimostrativi e punti di contatto per assistenza tecnica.

oooo

8. Tempistiche

8.1. Quando entra in vigore il regolamento e da quando si applica? (AGGIORNATA)

Il regolamento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 9 giugno 2023. A norma del suo articolo 38, paragrafo 2, modificato dal regolamento (UE) 2024/3234, il regolamento sulla deforestazione è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e le sue disposizioni sostanziali si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025 (periodo transitorio di 30 mesi). Tuttavia, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, per le microimprese e le piccole imprese tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026 (periodo transitorio di 36 mesi). Norme speciali si applicano ai prodotti che figurano anche nell'allegato del regolamento (cfr. l'articolo 37 e l'articolo 38, paragrafo 3).

8.2. E per quanto riguarda il periodo che intercorre tra queste date? (AGGIORNATA)

I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento?

L'inizio dell'applicazione del regolamento per gli operatori e i commercianti che sono grandi e medie imprese è prevista 30 mesi dopo la sua entrata in vigore (il 30 dicembre 2025). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non sono tenuti a rispettare le prescrizioni del regolamento per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole imprese e le microimprese è previsto un periodo più lungo (36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, ossia il 30 giugno 2026).

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del regolamento? Quali sono le norme per la produzione di prodotti derivanti dai bovini?

A chi incombe l'onere di provare che la materia prima interessata o il prodotto interessato che un operatore intende immettere sul mercato dell'UE o esportare è stato prodotto prima dell'entrata in vigore e che il regolamento non si applica?

Il regolamento si applica conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vale a dire a meno che la materia prima che è contenuta nel prodotto o che è stata utilizzata per la sua fabbricazione non sia stata prodotta (ai sensi dell'articolo 2, punto 14)), prima del 29 giugno 2023. Per i bovini, la data di produzione pertinente è la data di nascita del capo di bestiame, il che significa che il regolamento non si applica ai bovini e ai prodotti derivanti dai bovini se il capo di bestiame è nato prima dell'entrata in vigore.

L'onere della prova dell'applicabilità di questa eccezione grava sull'operatore, il quale deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti per provare in modo adeguato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sono soddisfatte. Sebbene in questo caso non sia tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore dovrebbe conservare i documenti necessari che attestino la non applicabilità del regolamento e dei suoi obblighi.

9. Altre domande

9.1. Quali sono gli obblighi per gli operatori e i commercianti non PMI quando immettono sul mercato dell'UE o esportano un prodotto interessato fabbricato con un prodotto interessato o una materia prima interessata immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (ossia il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e l'inizio della sua applicazione (30 dicembre 2025))?
(AGGIORNATA)

Il modo migliore per spiegare questa situazione è attraverso alcuni esempi concreti:

1. una materia prima interessata (ad esempio la gomma naturale - codice NC 4001) è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzata, ed è poi utilizzata per produrre un prodotto derivato interessato (ad esempio pneumatici nuovi - codice NC 4011), che viene poi immesso sul mercato dell'UE (o esportato) dopo il 30 dicembre 2025.

Se una materia prima è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, ossia prima che il regolamento sia d'applicazione, al momento dell'immissione sul mercato dell'UE di un prodotto derivato dopo il 30 dicembre 2025, gli obblighi dell'operatore (e dei commercianti non PMI) si limiteranno alla raccolta di elementi adeguatamente probanti e verificabili tali da dimostrare che la materia prima interessata (gomma) utilizzata per produrre il prodotto (pneumatici) è stata immessa sul mercato dell'UE prima che il regolamento sia d'applicazione. Ciò lascia impregiudicato l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati. Se la materia prima è immessa sul mercato dell'UE o esportata dopo il periodo transitorio, ossia dopo il 30 dicembre 2025, l'operatore (e i commercianti non PMI) saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento; e lo saranno anche per le parti di prodotti interessati che sono state prodotte con materie prime immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2025;

2. un prodotto interessato (ad esempio il burro di cacao - codice NC 1804) è immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzato, ma viene poi utilizzato per produrre un altro prodotto derivato interessato (ad esempio il cioccolato - codice NC 1806) che è immesso sul mercato dell'UE (o esportato) da un operatore a valle dopo il 30 dicembre 2025.

In questo caso, gli obblighi dell'operatore (e dei commercianti non PMI) che immettono sul mercato dell'UE o esportano un prodotto derivato (cioccolato) si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che il prodotto derivato interessato (burro di cacao) è stato immesso sul mercato dell'UE prima che il regolamento fosse d'applicazione. Per le parti del prodotto finale interessato che sono state prodotte con altri prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2025, l'operatore (e i commercianti non PMI) saranno soggetti agli obblighi

standard del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati;

3. un operatore immette sul mercato dell'UE una materia prima interessata o un prodotto interessato nel periodo transitorio, che è poi "messo a disposizione" sul mercato da uno o più commercianti non PMI dopo il 30 dicembre 2025.

In questo scenario, gli obblighi del commerciante non PMI si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che la materia prima o il prodotto interessati sono stati immessi sul mercato dell'UE prima che il regolamento fosse d'applicazione. Ciò lascia impregiudicato l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati.

Per quanto riguarda in particolare le microimprese e le piccole imprese, che sono soggette all'inizio differito dell'applicazione, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione, si configurerebbero gli scenari seguenti:

1. se un operatore, considerato una microimpresa e una piccola impresa, immette sul mercato dell'UE dopo il 30 giugno 2026 un prodotto interessato fabbricato con una materia prima interessata o un prodotto interessato immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2025), gli obblighi di tale operatore si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che la materia prima interessata o il prodotto interessato utilizzati per fabbricare il prodotto interessato in questione sono stati immessi sul mercato dell'UE prima del 30 dicembre 2025. Non è necessario esercitare la dovuta diligenza o presentare una dichiarazione di dovuta diligenza;
2. tuttavia, se il prodotto interessato è fabbricato con una materia prima interessata o con un prodotto interessato che sono stati immessi sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio (ossia dal 30 dicembre 2025 in poi) ed è accompagnato da una dichiarazione di dovuta diligenza, gli obblighi di un operatore che si qualifica come piccola o microimpresa e che immette un prodotto interessato sul mercato dell'UE dopo il 30 giugno 2026 saranno gli stessi di qualsiasi altro operatore;
3. se una grande (o media) impresa (impresa B) immette sul mercato dell'UE un prodotto fabbricato con una materia prima interessata che è stato immesso sul mercato dell'UE da una piccola impresa o una microimpresa (impresa A) prima del 30 giugno 2026, gli obblighi dell'impresa B si limiteranno alla raccolta degli elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che la materia prima interessata o il prodotto interessato utilizzati per fabbricare il prodotto interessato sono stati immessi sul mercato dell'UE prima dell'inizio differito dell'applicazione per quanto riguarda l'impresa A (ossia il 30 giugno 2026). In questo caso, né l'impresa A né l'impresa B dovranno esercitare la dovuta diligenza o presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Lo stesso vale nel caso in cui un'impresa di grandi o di medie dimensioni (impresa C), che precede l'impresa A nella catena di approvvigionamento, abbia immesso il prodotto sul mercato e abbia presentato in precedenza una dichiarazione di dovuta diligenza. L'inizio differito dell'applicazione per

la piccola impresa o la microimpresa A limita gli obblighi che incombono alle imprese a valle (come l'impresa B che è una grande o media impresa).

9.2. Quali sono gli elementi di prova necessari per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell'UE prima della data di inizio dell'applicazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell'"immissione sul mercato")? Questi prodotti devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Nel caso di prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime interessate o dei prodotti interessati in questione sarà accettata come prova dell'immissione sul mercato dell'UE prima della data di entrata in applicazione. Per le merci prodotte nell'UE, dovrebbero essere accettati come elementi di prova altri documenti, ad esempio la documentazione relativa alla data di produzione, come permessi di abbattimento, marchio auricolare e passaporto per i bovini, fatture o altra documentazione relativa alla data di produzione della materia prima. La data di immissione sul mercato dell'UE può essere suffragata, ad esempio, da contratti tra le parti, documenti di ordine di prodotto, documenti di accompagnamento della spedizione relativi alla consegna al cliente, comprese le CMR (convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), la polizza di carico, le bolle di consegna, la lettera di trasporto aereo e qualsiasi altro documento comprovante il trasferimento tra due parti di merci che possono essere collegate direttamente al prodotto interessato in questione. Per maggiori informazioni sul momento dell'immissione sul mercato dell'UE, si rimanda alla domanda 5.20.

Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio, non è necessario presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione. In caso di esportazione o reimportazione di un prodotto inizialmente immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (il prodotto in quanto tale o sotto forma di prodotto interessato a monte), la Commissione comunicherà un "numero di riferimento convenzionale di dichiarazione di dovuta diligenza", ossia un numero di riferimento universale che può essere inserito nella dichiarazione doganale nel caso di prodotti che rientrano nel periodo transitorio, che può essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per l'esportazione o la reimportazione.

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con prodotti conformi al regolamento e che sono immessi sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio se è possibile dimostrare che ogni partita così composta è stata immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?

Purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, lettere da a) a c), del regolamento, i prodotti da immettere sul mercato dell'UE a partire dall'inizio dell'applicazione e i prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (quindi esenti), accompagnati da elementi di prova che dimostrino che sono stati messi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, possono essere mescolati tra loro prima di essere immessi sul mercato dell'UE.

9.4. Cosa avverrà in pratica nel caso di commistione di materie prime immagazzinate durante il periodo transitorio con materie prime destinate essere immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2025, in particolare per quanto concerne il sistema di informazione? (AGGIORNATA)

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere caricata nel sistema di informazione solo per i prodotti interessati soggetti agli obblighi di dovuta diligenza a norma del regolamento. Se gli operatori e i commercianti mescolano materie prime immesse sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio con scorte più recenti (immesse sul mercato dopo il periodo transitorio), nella dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbero figurare soltanto le informazioni relative alle materie prime di recente immissione sul mercato dell'UE, in quanto tali scorte sono soggette all'esercizio della dovuta diligenza.

Per le "scorte nel periodo transitorio", cfr. la precedente domanda.

9.5. In pratica, quando inizia il periodo transitorio e quando termina?

Il periodo transitorio è iniziato alla data di entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e termina il giorno precedente la data in cui diviene d'applicazione.

9.6. In che modo le autorità competenti devono effettuare i controlli sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?

Le autorità competenti possono effettuare controlli sui prodotti interessati per stabilire se sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio. In tal caso, spetta all'operatore fornire gli elementi di prova per dimostrare che il prodotto è esentato dal regolamento, come indicato nella domanda 8.3.

9.7. La Commissione intende pubblicare orientamenti? (AGGIORNATA)

La Commissione ha pubblicato il [documento di orientamento](#) sotto forma di comunicazione della Commissione [C/2024/6789](#) per approfondire alcuni aspetti del regolamento, ad esempio la definizione di "uso agricolo", e per trattare questioni relative all'agrosilvicoltura e ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti di interesse per molti portatori di interessi sul campo.

La Commissione sta anche raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra i portatori di interessi attraverso la [piattaforma multilaterale sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta](#), al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento riporta già le risposte alle domande più frequenti che la Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi e sarà aggiornato nel corso del tempo. Se necessario saranno messi in campo ulteriori strumenti di facilitazione.

Ai fini della conformità alle norme non sono necessari ulteriori orientamenti. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà nella pratica il regolamento, condividere esempi di buone pratiche, ecc.

9.8. La Commissione intende pubblicare orientamenti per le singole materie prime? (AGGIORNATA)

La Commissione presenta esempi di buone pratiche e scenari pratici, anche nel documento di orientamento, che in una certa misura riguardano aspetti di materie prime specifiche.

La Commissione ha inoltre pubblicato un nuovo documento che delinea il modo in cui gli obblighi si applicano alle catene di approvvigionamento delle sette materie prime ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento, in funzione del tipo di impresa (operatore/commerciante), delle dimensioni e della posizione nella catena di approvvigionamento all'interno dell'UE, illustrato attraverso 10 diversi scenari della catena di approvvigionamento sulla nostra pagina web: [EUDR compliance, Ufficio delle pubblicazioni dell'UE](#).

9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?

Gli operatori che non sono PMI dovranno elaborare ogni anno una relazione pubblica sul proprio sistema di dovuta diligenza. È sufficiente che gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e che si adeguano a tempo debito ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità pubblichino la propria relazione conformemente alla direttiva? Oppure vi saranno ulteriori obblighi di comunicazione?

Il regolamento prevede che, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, gli operatori a cui si applicano anche altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto di altri strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, paragrafo 3).

9.10. Cos'è l'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste? (AGGIORNATA)

L'osservatorio fa leva sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti private o disponibili al pubblico, per sostenere l'attuazione del regolamento fornendo elementi scientifici – tra cui le mappe della copertura del suolo alla data limite – in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'uso di queste mappe non garantisce automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma si tratta di uno strumento che aiuta le imprese ad assicurare tale conformità, ad esempio tramite la valutazione del rischio che un appezzamento sia stato soggetto a deforestazione dopo il 2020. Le imprese continuano a essere tenute a esercitare la dovuta diligenza.

L'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste riguarda le foreste di tutto il mondo, comprese quelle europee, ed è stato concepito tenendo conto di altre politiche dell'UE attualmente in corso di elaborazione, quali la normativa sul monitoraggio delle foreste nonché l'aggiornamento e il potenziamento del sistema informativo forestale per l'Europa (Forest Information System for Europe, FISE).

Lo scopo principale delle mappe prodotte dall'osservatorio dell'UE è quello di fornire dati per la valutazione del rischio da parte degli operatori/commercianti e delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Di conseguenza le mappe, compresa la mappa della copertura forestale nel mondo del 2020 (cfr. punto 9.10.1), hanno le caratteristiche seguenti:

- **non sono obbligatorie**. Gli operatori/i commercianti (o le autorità competenti) non sono in alcun modo obbligati a utilizzare le mappe dell'osservatorio dell'UE per orientare la propria valutazione del rischio;
- **non sono esclusive**. Gli operatori e i commercianti (nonché le autorità competenti) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più granulari o dettagliate di quelle messe a disposizione dall'osservatorio. Il regolamento non prescrive le modalità per orientare la valutazione del rischio. L'osservatorio è uno dei numerosi strumenti disponibili e che la Commissione offre gratuitamente;
- **non sono giuridicamente vincolanti**. Le mappe messe a disposizione dall'osservatorio dell'UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia il fatto che la geolocalizzazione fornita rientri in un'area considerata una foresta non porta automaticamente a una conclusione di non conformità. Per contro, non si può presumere che un prodotto sarà conforme o che non sarà controllato se la sua geolocalizzazione non rientra in una zona considerata una foresta in una mappa. Ciò potrebbe essere dovuto ad altri fattori di rischio non contemplati dalla mappa, all'accuratezza e alla granularità spaziale della mappa, oppure alla non conformità del prodotto alla legislazione pertinente del paese di produzione. I controlli casuali prenderanno in considerazione anche gli appezzamenti che non corrispondono a foreste nella mappa.

9.10.1. La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 può essere utilizzata come fonte ultima di informazioni ai fini della conformità al regolamento dell'UE sulla deforestazione o sono necessarie ulteriori fasi e fonti di dati per dimostrare la conformità? (NUOVA)

La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 elaborata dalla Commissione è uno degli strumenti forniti dalla Commissione europea per agevolare l'attuazione del regolamento sulla deforestazione. La mappa della copertura forestale mondiale del 2020, che si trova all'interno dell'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste, indica la presenza/l'assenza di copertura forestale a livello mondiale con una risoluzione spaziale di 10 m al 31 dicembre 2020. La definizione di foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020 è conforme alla definizione di foresta ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento. Va osservato che tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno, ossia cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia, non rientrano nella definizione di foresta. Si tratta della prima mappa mondiale della copertura forestale che sia mai stata disponibile con una risoluzione così alta (10 m).

I dati sulla copertura forestale per la data limite del 2020 rappresentano una fonte fondamentale di informazioni per gli operatori. La mappa della copertura forestale globale del 2020 è una delle numerose fonti possibili (cfr. domanda 9.10). Anche se non giuridicamente vincolante, la mappa della copertura forestale globale del 2020 potrebbe

aiutare gli operatori ad adempiere i propri obblighi di valutazione del rischio di deforestazione ai sensi del regolamento.

La mappa della copertura forestale globale del 2020 può anche aiutare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE a svolgere le fasi iniziali dei compiti di controllo del rispetto delle norme. L'articolo 18 del regolamento sulla deforestazione relativo al controllo degli operatori (che deve essere effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE) menziona i "dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus" come possibili dati da utilizzare per tali controlli (tra le altre fonti di verifica). Non si fa alcun riferimento a mappe specifiche da utilizzare e le autorità competenti possono utilizzare mappe mondiali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte che ritengano appropriata. La mappa della copertura forestale globale del 2020 non è intesa come fonte definitiva di informazioni ai fini della conformità.

9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può attendere dalle mappe spaziali mondiali e nazionali e possono essere usate come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (NUOVA)

Gli errori sono propri di qualsiasi mappa spaziale. L'accuratezza dei prodotti spaziali su scala mondiale generalmente è di circa l'85 % (a seconda del numero di classi e della loro complessità spaziale). Le mappe nazionali possono raggiungere una precisione complessiva del 90 %. Nessuna mappa di questo tipo su scala mondiale o nazionale può essere considerata "mappa di riferimento" né per il processo di dovuta diligenza né per il processo di verifica, in quanto la loro accuratezza a livello locale non è nota. La domanda 9.10.4 spiega più in dettaglio la combinazione di fonti di dati complementari.

I portatori di interessi esterni interessati alla mappa della copertura forestale mondiale del 2020 dell'osservatorio dell'UE sono invitati a considerarne la versione riveduta (versione 2 del dicembre 2024), che ha una precisione complessiva di poco superiore al 90 %.

9.10.3. Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta in un'area definita foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020? (NUOVA)

L'acquisto di una materia prima proveniente da terreni contrassegnati come foreste nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020 non ne indica automaticamente la non conformità, ma potrebbe indicare un rischio di deforestazione. In questi casi si suggerisce di avviare indagini più approfondite e consultare anche altre fonti di informazione.

9.10.4. I portatori di interessi possono utilizzare mappe forestali nazionali in combinazione con la mappa della copertura forestale mondiale del 2020? (NUOVA)

Nel quadro del regolamento, le mappe forestali per l'anno 2020 possono rappresentare una fonte fondamentale di informazioni per valutare il rischio che una materia prima interessata o un prodotto derivato siano stati prodotti in aree che sono state oggetto di deforestazione dopo il 2020, in particolare in assenza di fonti di informazione alternative più accurate (cfr. domanda 9.10.2).

Sebbene non vi sia alcun obbligo per i portatori di interessi di utilizzare mappe tematiche, l'analisi mostra che la combinazione di diverse fonti di dati complementari, ad esempio mappe forestali diverse, può fornire informazioni utili per una valutazione del rischio di deforestazione dopo il 2020.

9.11 Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?

L'articolo 17 del regolamento consente alle autorità competenti di intervenire immediatamente, anche con la sospensione, in situazioni che presentano un elevato rischio di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità alle prescrizioni del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli a campione, l'esito dell'analisi del rischio condotta nel quadro dei piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione, o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, di timori fondati ecc. In tali casi le autorità competenti possono adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato dell'Unione. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi o 72 ore nel caso di prodotti deperibili. Tuttavia, sulla base dei controlli effettuati in tale periodo, l'autorità competente può giungere alla conclusione che la sospensione dovrebbe essere prorogata di altri tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili? (AGGIORNATA)

Gli obiettivi del regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione delle energie rinnovabili ("direttiva Rinnovabili") sono complementari, in quanto entrambi mirano a conseguire l'obiettivo generale che consiste nel contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti normativi saranno soggetti alle prescrizioni riguardanti l'accesso generale al mercato ai sensi del regolamento e possono essere contabilizzati come energie rinnovabili ai sensi della direttiva Rinnovabili, purché siano conformi agli obblighi da essa stabiliti. Le prescrizioni del regolamento sulla deforestazione e della direttiva Rinnovabili sono compatibili e si rafforzano reciprocamente. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione volti a garantire il basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai commercianti nell'ambito dei sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dal regolamento sulla deforestazione al fine di soddisfare alcuni obblighi in materia di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro uso non pregiudica la responsabilità giuridica e l'obbligo imposto dal regolamento sulla deforestazione agli operatori e ai commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

9.13. Come sono considerati nel regolamento gli Stati EFTA/SEE? (NUOVA)

Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera sono tutti parti contraenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). In quanto tali, non sono soggetti alle norme del codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n. 952/2013). Pertanto non si trovano nel "territorio doganale" quale definito all'articolo 2, punto 34), del regolamento sulla deforestazione, e di conseguenza ai sensi del regolamento sono "paesi terzi" (articolo 2, punto 35), del regolamento).

Lo Spazio economico europeo (SEE) unisce gli Stati membri dell'UE e tre dei quattro Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) in un mercato interno disciplinato dalle stesse norme di base. Il regolamento sulla deforestazione è stato classificato dall'UE come un atto rilevante ai fini del SEE. Attualmente la sua integrazione nell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto SEE è in fase di esame, il che significa che gli Stati SEE, che sono anche membri dell'EFTA, stanno valutando se o in che modo gli atti giuridici dell'UE debbano essere integrati nell'accordo SEE. Se gli Stati del SEE ritenessero che il regolamento sulla deforestazione debba essere integrato nell'accordo SEE, se fosse quindi successivamente adottato un progetto di decisione del Comitato misto e se, una volta soddisfatti i requisiti costituzionali, la decisione entrasse in vigore, solo allora sarebbe applicabile in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Di solito i tempi sono lunghi e possono durare anche diversi anni in quanto la procedura di integrazione inizia solo dopo la pubblicazione dell'atto e le procedure per l'integrazione nell'accordo SEE e negli ordinamenti giuridici degli Stati SEE sono complesse.

Pertanto, per il momento, la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda sono considerati paesi terzi ai sensi del regolamento sulla deforestazione.

Poiché non ha aderito al SEE, alla Svizzera non si applica quanto sopra, il che significa che il regolamento si applica alla Svizzera e agli operatori ivi stabiliti allo stesso modo in cui si applica agli altri paesi terzi e agli operatori di paesi terzi.

ooo

10. Sanzioni

10.1. Cosa significa che le sanzioni previste dagli Stati membri dell'UE non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio? (AGGIORNATA)

Gli Stati membri dell'UE devono stabilire il quadro nazionale delle sanzioni, che deve comprendere almeno le sanzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme. Il livello e il tipo di sanzioni non possono essere in contrasto con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Le disposizioni della direttiva sono soggette alla gerarchia del diritto.

10.2. Qual è il livello massimo delle sanzioni?

Gli Stati membri possono definire le sanzioni, compreso il loro livello. Per le persone giuridiche il livello massimo della sanzione non può essere inferiore al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Il livello della sanzione dovrebbe aumentare ove necessario, in particolare in caso di recidività. Le sanzioni dovrebbero garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni, conformemente al principio di efficacia, proporzionalità e dissuasione.

10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, in sede di attuazione del regolamento, se l'autodisciplina debba essere consentita?

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento, gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se prevedere o meno l'autodisciplina. Tuttavia essi dovrebbero fare in modo che tale disposizione non ostacoli l'efficacia delle sanzioni fissando e applicando norme chiare in materia di autodisciplina.

10.4. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" nei confronti delle persone giuridiche e le sanzioni loro irrogate. La Commissione pubblicherà sul suo sito web un elenco di tali sentenze. La disposizione si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle sentenze giudiziarie?

Questa disposizione significa che gli Stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze definitive pronunciate nei confronti di persone giuridiche, vale a dire le sentenze degli organi giudiziari.

10.5. Ho tagliato alcuni piccoli alberi sulla mia proprietà, dove ora allevo alcune vacche. Intendo vendere il legname e la carne delle vacche su un mercato locale dell'UE. Sarò sanzionato per questa vendita perché ho tagliato gli alberi? (AGGIORNATA)

In linea generale, far rispettare le disposizioni spetta agli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri possono imporre agli operatori e ai commercianti di adottare misure correttive, come stabilito all'articolo 24 del regolamento. La legislazione dell'Unione è interpretata e fatta rispettare sul territorio unionale alla luce del principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell'Unione.

Il taglio degli alberi può costituire una violazione del requisito "a deforestazione zero" a norma del regolamento solo se gli alberi fanno parte di una foresta quale definita nel regolamento. Il che si verifica nel caso in cui gli alberi facciano parte di un terreno non destinato a uso prevalentemente agricolo o urbano di oltre 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ. Se una di queste caratteristiche non sussiste, la zona non è una foresta e il taglio degli alberi non viola una disposizione del regolamento relativa al requisito "a deforestazione zero".

10.6. (CANCELLATA e informazioni spostate alla domanda 7.30)